SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 3 MARZO 1961

(41^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TIRABASSI

INDICE

Disegno di legge:

« Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » (992) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore Pay. 613, 614, 618, 620,
621, 622, 623, 624, 625, 627, 628,
630, 631, 635, 651, 652, 653, 654
BALDINI 622, 624
Bellisario 623, 630, 650, 651
Bosco, Ministro della pubblica istruzione . 614,
619, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 628, 630,
631, 632, 633, 635, 650, 651, 652, 653, 654
Caleffi
Сессии
D _I Rocco 622, 623, 624, 650
DONATI 618, 619, 620, 621, 622,
623, 628, 633, 650, 651, 652
DONINI 621, 650, 651
GRANAIA . 614, 622, 623, 630, 631, 635, 652
LUPORINI 624, 650, 651, 653
Macaggi
Russo 621, 627
ZACCARI 619, 621, 632, 633

La seduta è aperta alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Caleffi, Cecchi, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi Di Floristella, Ponti, Russo, Tirabassi, Zaccari e Zanoni.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Bosco.

BALDINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » (992)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipen-

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

denti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici».

Ricordo alla Commissione che nel corso delle passate sedute sono stati approvati i primi tre titoli. Prima di passare all'esame ed alla votazione del Titolo IV, il Ministro della pubblica istruzione desidera fare alcune dichiarazioni.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Desidero comunicare alla Commissione che ho avuto un lungo colloquio con il Presidente della Commissione finanze e tesoro, allo scopo di trovare una soluzione al problema della copertura della spesa recata dagli emendamenti al Titolo IV del disegno di legge in discussione. Prima dell'inizio della seduta precedente, il senatore Fortunati diede notizia del reperimento della somma di seicentosettanta milioni per questa copertura, ma si è visto che quella somma non si può adibire a tale scopo.

Si è accertato perciò che è possibile assicurare la copertura al Titolo IV, cor gli emendamenti proposti dal relatore, a condizione che la decorrenza della legge sia fissata dal 1º luglio 1961. Penso che questo breve rinvio della decorrenza possa essere accolto dalla Commissione.

Vi era poi il problema sollevato dai senatori Granata, Donini e Luporini, del coefficiente ottocento da concedere ai Soprintendenti di seconda classe delle antichità e belle arti, equiparando la loro carriera a quella proposta per i Provveditori agli studi.

Ritengo, in accordo con la Commissione finanze e tesoro, che sarebbe opportuno scindere il provvedimento in due parti, di cui una concernente l'organico, e l'altra le carriere. Tutti gli articoli che la Commissione ha già approvato per quanto riguarda le carriere dei Provveditori e viceprovveditori resterebbero cioè validi, ma entrerebbero a far parte di un disegno di legge n. 992-bis concernente appunto le carriere. La Commissione finanze e tesoro, nel dare il suo parere su questo nuovo provvedimento, terrà conto naturalmente degli emendamenti che alcuni membri della Commissione presenteranno per altre categorie.

GRANATA. Ci siamo astenuti dal presentare emendamenti concernenti le carriere in quanto era già stato stabilito che queste avrebbero costituito oggetto di un provvedimento a parte. Ora, poichè pare che gli articoli già approvati debbano costituire il testo di un nuovo provvedimento noi ci permettiamo di chiedere sin da questo momento alla Commissione che si tenga conto della nostra proposta di equiparare il coefficiente riservato ai Soprintendenti a quello già votato per i Provveditori.

Non so quale procedura sia preferibile: se fare formale proposta di emendamento alla parte riguardante i Soprintendenti, con l'aumento del coefficiente a ottocento, approvarla, e poi stralciare gli articoli che faranno parte del nuovo provvedimento, oppure limitarci a questa proposta oggi, con l'intesa che essa sarà tenuta presente nel corso dell'esame di quello che diverrà il disegno di legge 992-bis relativo alle carriere.

PRESIDENTE, relatore. Ritengo sufficiente la dichiarazione fatta ora dal senatore Granata.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. La Commissione finanze e tesoro dovrà riesaminare le norme già approvate; nello stesso tempo, nel rinviare tali articoli all'esame della 5ª Commissione, la si pregherà di tener conto di altre proposte in favore dei Soprintendenti. Ma non si può discutere ora la proposta di aumento dei coefficienti perchè manca la copertura.

GRANATA. Poichè pare che l'intera Commissione sia favorevole alla nostra proposta di aumento dei coefficienti, gradiremmo che questa unanimità di intenzioni fosse fatta presente alla Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame del Titolo IV e dei relativi emendamenti da me proposti per i quali, come i colleghi hanno udito, è ora assicurata la copertura.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

TITOLO IV

SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE, BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNA-TIVE, ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO

Art. 33.

(Ordinamento e attribuzioni)

Il numero delle Soprintendenze bibliografiche, di cui al regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, e del regio decreto 11 aprile 1935, n. 575, è determinato in 22. Le relative circoscrizioni sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche.

Ad ogni Soprintendenza bibliografica, all'Istituto di patologia del libro, nonchè all'Istituto per il catalogo unico, di cui al successivo articolo 34, è preposto un Soprintendente di I o di II classe.

Il Soprintendente bibliografico, in aggiunta ai compiti di cui al citato regio-decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074:

- 1) coordina l'attività delle biblioteche pubbliche governative promuovendone, d'intesa con i direttori delle medesime, la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi;
- 2) assolve le funzioni di diretto superiore gerarchico nei confronti del personale preposto alla direzione delle dipendenti biblioteche pubbliche governative;
- 3) riferisce annualmente al Ministero sul funzionamento delle biblioteche pubbliche governative;
- 4) amministra i fondi posti a sua disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali e per il funzionamento delle biblioteche pubbliche governative.

I Soprintendenti bibliografici preposti all'Istituto di patologia del libro e all'Istituto per il catalogo unico delle biblioteche italiane esplicano anche funzioni ispettive per il conseguimento dei fini propri dei rispettivi isti-

Alle dipendenze dei Soprintendenti è costituito un ufficio economico, cui è preposto un impiegato appartenente al ruolo dei ragionieri di cui alla allegata tabella N.

Alla formulazione del Titolo IV e a questo articolo ho presentato il seguente emendamento sostitutivo:

TITOLO IV

SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE, BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNA-TIVE, ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO E LE INFORMAZIONI BIBLIO-GRAFICHE

Art. 33.

(Ordinamento)

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi bibliografici, storici e paleografici, sono le soprintendenze bibliografiche, le biblioteche governative e l'Istituto di patologia del libro.

Ad ogni Soprintendenza bibliografica è preposto un Soprintendente bibliografico di 1^a, di 2^a o di 3^a classe.

Ad ogni Biblioteca pubblica governativa e all'Istituto di patologia del libro è preposto un Direttore di biblioteca di 1^a, di 2^a o di 3^a classe.

Gli organici di ciascuna carriera del personale delle singole Sovrintendenze bibliografiche, delle Biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro saranno determinati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio Superiore delle Accademie e biblioteche e potranno essere successivamente modificate con la stessa procedura.

La prima applicazione della disposizione di cui al precedente comma avrà efficacia

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

esclusivamente nei riguardi dei vincitori dei concorsi che saranno banditi in relazione ai nuovi organici di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

Lo metto ai voti. (È approvato).

Art. 34.

(Istituto per il catalogo unico)

Il Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche è soppresso con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Il relativo patrimonio è devoluto allo Stato.

Dalla stessa data è costituito, alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, un Istituto per il catalogo unico delle biblioteche italiane con il compito di attendere alla redazione, pubblicazione, diffusione e aggiornamento del catalogo predetto.

A questo articolo ho presentato quale relatore il seguente emendamento sostitutivo:

Art. 34.

(Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche)

L'articolo 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, è abrogato con effetto dal 91º giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire è ridotta, con effetto dal 1º luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40 milioni di lire.

Lo metto ai voti. (È approvato).

Art. 35.

(Personale del soppresso Centro nazionale per il catalogo unico)

Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale assunto dal Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio, con diritto ad una indennità, a carico del Centro medesimo, commisurata, per ciascun anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi, ad una mensilità del solo stipendio, paga o retribuzione, escluso ogni altro emolumento.

Ferma restando l'applicazione del precedente comma, il personale che alla entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1º gennaio 1959, e sia in possesso dei requisiti prescritti per l'immissione nei corrispondenti ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative, può chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nelle categorie di personale non di ruolo indicate nell'allegata tabella Q, nei limiti dei posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di età e, quanto al personale di I categoria, purchè fornito di laurea, dal possesso del diploma di maturità classica.

Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).

L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nella allegata tabella Q sono disposti, con effetto dal 91° giorno dalla entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneità di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di tre membri appartenenti ai ruoli del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o delle biblioteche pubbliche governative, con qualifica di Direttore di divisione o equipa-

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

rata. Le funzioni di segretario sono esercitate da un consigliere appartenente ad uno dei ruoli anzidetti.

Nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici, di cui alle tabelle M, N — ruolo degli aiuto bibliotecari — O, P, allegate alla presente legge, sono mantenuti vacanti tanti posti quanti sono quelli occupati nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo o di ruolo aggiunto assunto a norma del presente articolo.

A questo articolo ho presentato quale relatore il seguente emendamento sostitutivo:

Art. 35.

(Personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche).

Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1º gennaio 1959 e sia in possesso dei requisiti prescritti per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative, può chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'amministrazione delle anzidette biblioteche nei ruoli aggiuntivi, ove abbia maturato l'anzianità richiesta alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico predetto, e nelle categorie di personale non di ruolo indicato nell'allegata tabella Q, nei limiti di posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di età.

Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche).

L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nella allegata tabella Q sono disposti, con effetto dal 91º giorno dalla entrata in vigore della presente legge, subor-

dinatamente al giudizio di idoneità di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un funzionario dell'Amministrazione Centrale della pubblica istruzione, che la presiede, e di un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, e del Direttore dell'ufficio esecutivo del Centro nazionale per il catalogo unico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva della Amministrazione centrale avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1^a classe.

Il personale così inquadrato continuerà a prestare servizio presso il Centro anzidetto.

Lo metto ai voti. $(\dot{E} \ approvato)$.

Art. 36.

(Trattamento giuridico ed economico del personale del soppresso Centro nazionale per il catalogo unico)

Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e da esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione del precedente comma decorre dalla data di assunzione nella categoria del personale statale non di ruolo.

La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Il collocamento nei ruoli aggiunti non è consentito a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini della pen-

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

sione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Al personale che non venga assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle biblioteche pubbliche governative è corrisposta una integrazione del trattamento di cui al primo comma del precedente articolo pari a tre mensilità dello stipendio, paga o retribuzione in godimento, escluso ogni altro emolumento.

A questo articolo ho presentato quale relatore il seguente emendamento sostitutivo:

Art. 36.

(Trattamento giuridico ed economico del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche).

Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale dei ruoli aggiunti e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Il collocamento nei ruoli aggiunti non è consentito a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.

DONATI. Allora queste persone non hanno diritto alla pensione, in quanto si ha diritto alla pensione soltanto dopo venti anni, e l'emendamento ne considera soltanto quindici.

PRESIDENTE, relatore. Essi possono proseguire il servizio anche oltre i quindici anni e conseguire in tal modo l'anzianità necessaria per il minimo di pensione. Per questa categoria si prescinde infatti dai limiti di età di sessantacinque anni. Questo è consentito a tutti gli impiegati dello Stato che al compimento dei sessantacinque anni non abbiano maturato l'anzianità necessaria per il minimo di pensione.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 36.

(È approvato).

Art. 37.

(Inquadramento del Direttore dell'Istituto di patologia del libro e del conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea)

Il Direttore dell'Istituto di patologia del libro e il conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, rispettivamente, nella qualifica di Soprintendente bibliografico di 2ª classe e di direttore, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Il predetto Direttore dell'Istituto di patologia del libro consegue la promozione a Soprintendente bibliografico di 1ª classe, anche in soprannumero, al compimento di 12 anni di anzianità senza demerito nella qualifica inferiore, qualora non abbia conseguito detta promozione in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 37.

(Inquadramento del Direttore dell'Istituto di patologia del libro e del conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea).

Il Direttore dell'Istituto di patologia del libro e il conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

alla entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, rispettivamente, nella qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe e di direttore di biblioteca di 3ª classe, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Il Direttore dell'Istituto di patologia del libro esplica anche funzioni ispettive per il conseguimento dei fini propri dell'Istituto.

Il predetto Direttore dell'Istituto di patologia del libro consegue la promozione a Direttore di biblioteca di 1ª classe, anche in soprannumero, al compimento di 6 anni di anzianità senza demerito nella qualifica inferiore, qualora non abbia conseguito detta promozione in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Lo metto ai voti. $(\grave{E} \ approvato)$.

Dopo l'articolo 37 il senatore Zaccari propone di inserire un articolo 37-bis del seguente tenore:

« Nel primo inquadramento del personale è fatta riserva di un quarto dei posti di ruolo della carriera direttiva e della carriera di concetto per il personale di ruolo nella carriera di concetto e nella carriera esecutiva.

Tali posti saranno assegnati mediante concorso per titoli fra i dipendenti che, in possesso del prescritto titolo di studio per la carriera cui aspirano, prestino lodevole servizio da non meno di cinque anni, pure con mansioni superiori, nella carriera di concetto e nella carriera esecutiva.

I posti suddetti, eventualmente non assegnati, vanno in aumento del numero dei posti messi a concorso generale».

ZACCARI. Mi sono permesso di presentare questo articolo aggiuntivo 37-bis, che non reca alcuna variazione finanziaria, essendo venuto a conoscenza di una situazione particolare, che giudico meritevole di considerazione da parte della 6ª Commissione.

La carriera del personale delle biblioteche, praticamente, si distingue in direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria; ora, ritengo che il mio emendamento possa essere accolto, in quanto in base all'articolo 35 testè appro-

vato anche il personale per il catalogo unico viene inquadrato nei così detti ruoli aggiunti a seconda del titolo di studio e in base al giudizio di una apposita Commissione ministeriale ed in quanto l'articolo 38, che stiamo per approvare, stabilisce che il personale ausiliario può essere assunto nella carriera esecutiva, anche se sfornito del titolo di studio prescritto.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Senatore Zaccari, il suo articolo dovrebbe, però, fare riferimento ad una tabella, in quanto è necessario stabilire il numero dei posti disponibili.

ZACCARI. Si fa riferimento alle tabelle M e N, relative alla carriera direttiva e alla carriera di concetto, i cui posti in base alle modifiche apportate al titolo IV verranno aumentati rispettivamente da 208 a 230, e da 130 a 200.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Ma è necessario riferirsi ai gradi iniziali, senza considerare il totale.

DONATI. Nella tabella M, però, nei gradi iniziali si è verificata una diminuzione di posti e non un aumento; essi infatti, da 148 sono stati ridotti a 118.

Proporrei, pertanto, di modificare l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Zaccari inserendo dopo le parole del primo comma « un quarto dei posti », le altre « che si renderanno vacanti dopo l'inquadramento del personale », considerando che solo il complesso dei posti è aumentato.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Dal momento che i posti iniziali sono diminuiti, anche se quelli complessivi sono aumentati, il margine di disponibilità dei posti stessi è veramente minimo; pertanto, a me pare che non sia opportuno far sorgere una legittima aspettativa di un inquadramento, che poi non potrebbe aver luogo per mancanza di disponibilità.

ZACCARI. Il problema è questo: praticamente, assistiamo al fatto che degli avventizi, assunti durante il periodo bellico,

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

sono passati nei ruoli transitori a seconda del titolo di studio, come pure il personale della catalogo unico; mentre il personale della carriera esecutiva delle soprintendenze, fornito di titoli di studio, che è entrato nella carriera con regolare concorso ed ha sempre svolto mansioni superiori nelle biblioteche, rimane sempre fermo alla carriera esecutiva.

Riterrei, per tali motivi, opportuno accettare il principio di un concorso per titoli, mediante il quale i dipendenti che, in possesso del prescritto titolo di studio per la carriera cui aspirano, prestino lodevole servizio da non meno di cinque anni, pure con mansioni superiori, nella carriera di concetto e nella carriera esecutiva, possano accedere rispettivamente alla carriera direttiva e a quella di concetto.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. In tal modo, si verrebbero a creare dei precedenti pericolosi nei confronti anche degli altri Ministeri; infatti, laureati di altri Ministeri potrebbero chiedere che venisse loro riconosciuto il diritto ad avere un concorso speciale per titoli per accedere alle carriere di concetto e direttiva.

A mio parere, in questo modo si scardina l'intera Amministrazione!

DONATI. Ma i bidelli hanno avuto la possibilità di entrare nella carriera esecutiva mediante un concorso ad essi riservato!

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Ma, senatore Donati, qui non si tratta della carriera esecutiva, bensì della carriera direttiva!

 $\mathbf{C} \to \mathbf{C} \times \mathbf{C} \to \mathbf{H} \ \mathbf{I}$. Feci una proposta simile per un'altra categoria, ma la ritirai dietro invito del Ministro.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 37-bis, proposto dal senatore Zaccari.

(Non è approvato).

Art. 38.

(Concorso riservato a posti di distributore aggiunto e dattilografo aggiunto)

Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella O è effettuata mediante concorso per esami e per titoli, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.

Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella P, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge.

Il senatore Donini propone di sostituire il presente articolo con il seguente:

« Il personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della presente legge, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere esecutive, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavori di distribuzione o dattilografia è inquadrato nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella O, secondo l'ordine di anzianità di servizio, conservando il trattamento economico in godimento.

In sede di inquadramento del personale di cui al precedente comma, le eventuali eccedenze rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella P, saranno iscritte nel ruolo in soprannumero.

I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dall'entrata in vigore della presente legge.

41° SEDUTA (3 marzo 1961)

Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze Armate e dei corpi di polizia e costituisce titolo preferenziale la qualifica di combattente, orfano, o vedova di guerra ».

DONINI. L'articolo 38 richiede un concorso per esame e per titoli. L'emendamento tende a concedere condizioni più eque a coloro che sono già in ruolo e che si verrebbero a trovare in una posizione inferiore a quella di chi non è di ruolo. L'emendamento, inoltre, è in accordo col testo del disegno di legge presentato dall'onorevole Ermini alla Camera.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. L'articolo 38 contempla già una notevole concessione per coloro che sono privi di titolo di studio, consentendo loro di restare in servizio previo concorso per esame e per titoli. Non si può consentire anche l'esenzione dal concorso; prego il presentatore dell'emendamento di ritirarlo, e di comprendere che non si possono fare troppe eccezioni a quanto prescritto dalla Costituzione; del resto si tratta di un concorso riservato.

 $\mathbf{D} \ \mathbf{O} \ \mathbf{N} \ \mathbf{I} \ \mathbf{N} \ \mathbf{I}$. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

DONATI. Dichiaro che voterò contro l'articolo 38, in quanto sono convinto che con esso si creerà una forte sperequazione; da un lato abbiamo rifiutato la possibilità di un concorso a chi era sfornito di titoli per la carriera di concetto ed era nella carriera esecutica; dall'altro si apre invece un concorso riservato per la carriera ausiliaria, ereando, per facilitare ancora queste persone, dei posti in soprannumero.

Z A C C A R I . Dichiaro che voterò contro l'articolo 38 per le medesime ragioni espresse dal senatore Donati.

PRESIDENTE, relatore. C'è una differenza. Nel primo caso si trattava di un concorso per titoli; qui si tratta di concorso

per titoli ed esame, e per di più si tratta di carriera esecutiva.

DONATI. Ma questi dipendenti entrano tutti nello stesso ruolo di coloro che hanno il titolo di scuola media superiore.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. La carriera di concetto e la carriera esecutiva sono due cose molto diverse.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 38.

(È approvato).

Dopo l'articolo 38, nel Titolo V che contiene disposizioni finali comuni propongo di inserire un articolo 38-bis, del seguente tenore:

Art. 38-bis.

(Riduzione di anzianità)

«I periodi di anzianità normalmente richiesti per il conseguimento mediante scrutinio per merito comparativo delle promozioni a qualifiche superiori a direttore di sezione, primo segretario, primo archivista ed equiparate sono ridotti di un anno limitatamente ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendosi anche, per le promozioni alla qualifica di direttore di divisione ed equiparate, dalle limitazioni poste dall'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la data dello scrutinio e quella della decorrenza delle promozioni stesse.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esso non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

RUSSO. Qual'è il motivo che ha ispirato l'emendamento?

DONINI. L'emendamento concerne le carriere, e rientra quindi tra quelli da presentarsi per il disegno di legge 992-bis.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

41° SEDUTA (3 marzo 1961)

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. L'emendamento è limitato al periodo di due anni dall'entrata in vigore del disegno di legge in discussione. Poichè scopo del provvedimento è mettere l'Amministrazione centrale e periferica in condizioni di far fronte all'espansione di tutti i compiti istituzionali del Ministero, ed ampliare l'organico, appare giusto che si apprestino i mezzi perchè i nuovi posti vengano occupati.

 ${\bf B} \ {\bf A} \ {\bf L} \ {\bf D} \ {\bf I} \ {\bf N} \ {\bf I}$. Avevo presentato un emendamento analogo allo articolo 11 che ho poi ritirato.

DONATI. In primo luogo questo emendamento se approvato, procurerebbe gravi ripercussioni immediate in tutti gli altri Ministeri. In secondo luogo, limitare a due anni la validità di questa norma può sembrare giusto, ma presenta incovenienti sotto un altro punto di vista, in quanto è una facilitazione che vale solo per alcuni e non per altri, entrati successivamente nell'Amministrazione. Mi pare che non si possa procedere all'inquadramento del personale statale con provvedimenti di questa natura, parziali e limitati nel tempo. Dobbiamo ben riflettere prima di accettare un simile criterio che può avere gravi conseguenze nel campo della pubblica amministrazione.

DI ROCCO. Sono d'accordo con il senatore Donati. Si creano dei precedenti che possono essere rivendicati da tutte le Amministrazioni degli altri Ministeri. D'altra parte nella prima applicazione si potrà provvedere con incarichi.

PRESIDENTE, relatore. Il provvedimento prevede un ampliamento dell'organico, e occorre trovare anche il personale per questo organico. Un sistema per trovarlo è quello di abbreviare la carriera.

MACAGGI. Pare anche a me, pur considerando l'esigenza attuale, che gli inconvenienti di ordine generale, lamentati dal senatore Donati, siano di una tale importanza da farci rimanere perplessi sull'opportunità del provvedimento.

Pertanto, mi dichiaro contrario ad accettarlo.

GRANATA. Comprendo perfettamente le ragioni addotte dal senatore Donati e mi rendo conto delle perplessità espresse, in quanto in tal modo si potrebbe costituire un precedente pericoloso, però l'onorevole Ministro ci ha fatto anche presente l'esigenza di adeguare il personale all'ampliamento degli organici.

A mio avviso, pertanto, se l'emendamento proposto dal senatore Tirabassi mira a mettere l'Amministrazione in condizione di assolvere in modo più adeguato e funzionale ai nuovi compiti derivanti da tale ampliamento, ogni altra preoccupazione deve venire a cadere, poichè si tratta di una disposizione che si inserisce senz'altro nello spirito del disegno di legge. E a me pare che lo stesso onorevole Ministro, sia d'accordo sull'opportunità del provvedimento.

Quindi secondo il mio parere, è solo necessario porci la domanda se il provvedimento in questione sia o meno funzionale e se serva o meno a migliorare i servizi dell'amministrazione.

L'obiezione avanzata dal senatore Di Rocco presenta un lato debole, in quanto è vero che tali posti potranno essere conferiti per incarico, ma è anche vero che l'incarico è temporaneo e non comporta quell'assunzione di responsabilità e di impegno, che invece deriva dalla qualifica vera e propria.

In definitiva, noi abbiamo bisogno di rivedere tutta la sistemazione degli organici in relazione a questo ampliamento; ora, se in questo particolare momento potranno avvantaggiarsi della disposizione alcuni funzionari, credo che solo tale preoccupazione non ci debba indurre a respingere un emendamento che mira a rendere più efficiente l'Amministrazione della pubblica istruzione.

È per tale ragione che, pur condividendo in parte le preoccupazioni espresse dai colleghi, se il senatore Tirabassi insisterà nel suo emendamento, dichiaro anche a nome dei colleghi della mia parte che voterò a favore dell'emendamento stesso.

Ritengo che si abbia un eccessivo timore di creare dei favori; al contrario, non vi sono

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

ragioni valide che ci possano impedire di accettare la nuova disposizione.

Gli altri Ministeri hanno un organico che risponde alle esigenze del servizio, mentre il Ministero della pubblica istruzione ha avuto bisogno di un ampliamento dei ruoli organici; di conseguenza, si presenta la necessità di rivedere anche lo sviluppo delle carriere in relazione a tale dilatazione improvvisa, alla quale corrisponderà, pertanto, un accorciamento delle carriere stesse. Si tratta di una conseguenza logica, non di un gesto di favore a vantaggio dell'uno o dell'altro funzionario; una volta adeguato il personale alle nuove esigenze del Ministero, tale disposizione non avrà più alcun valore.

BELLISARIO. Poichè in precedenza il senatore Baldini ed io avevamo presentato un emendamento analogo a questo (anche se, poi, abbiamo avuto il dispiacere, per così dire, di vederlo respinto), noi dobbiano necessariamente votare a favore dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Tirabassi.

Le considerazioni fatte dal senatore Donati da un punto di vista generale sono indubbiamente valide; tuttavia, le stesse considerazioni noi le abbiamo già sentite quando si è discusso dell'aumento dei coefficienti dei provveditori.

Ora, a me sembra che, avendo già votato a favore di quell'emendamento ed essendoci già orientati questa mattina nel senso di accettare uno slittamento di carriera anche per i soprintendenti, se vogliamo essere coerenti con tale criterio, tenuto conto della situazione di emergenza nella quale si trova la scuola oggi e tenuto conto anche del fatto che nulla vieta che anche gli altri Ministeri, all'occorrenza, possano prendere provvedimenti di questo genere, dobbiamo votare a favore dell'emendamento proposto dal relatore.

DI ROCCO. Comunque, ritengo che la Commissione, dal momento che ha respinto l'emendamento precedente dei senatori Baldini e Bellisario, per coerenza dovrebbe respingere anche questo in discussione. DONATI. Se l'articolo aggiuntivo dovesse essere approvato, chiederò che sia stralciato e, poichè si riferisce alle carriere, posto con gli altri articoli nel disegno di legge n. 992-bis.

PRESIDENTE, relatore. Se sarò costretto a ritirare l'emendamento, si arrecherà grave danno a tutta l'Amministrazione.

DONATI. Al contrario, sarà fatta un'opera di giustizia. La realtà è che in molti Ministeri vi sono individui che potrebbero avere lo scatto di carriera dopo 5 anni e che al decimo anno di servizio ancora non l'hanno avuto. Non vedo, pertanto, per quale ragione si debbano creare situazioni del genere a vantaggio di un solo Ministero In questo caso, sarebbe necessario emanare una norma generale, non particolare!

BELLISARIO. Prescindendo dalla questione dell'equiparazione con gli altri Ministeri, vorrei sapere se il senatore Donati è contrario o favorevole all'emendamento.

DONATI. Non sono contrario alla disposizione in esso contenuta, purchè, ripeto, questa sia attuata con giustizia e con equiparazione con gli altri Ministeri, in quanto gli impiegati dello Stato sono tutti uguali!

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Vorrei fare una proposta, che potrebbe conciliare i due principi, in quanto anche il senatore Donati ha sollevato un'obiezione di sistema, che ha una sua validità.

A mio avviso, si potrebbe inserire questo articolo aggiuntivo tra quegli altri che riguardano pure le carriere e rinviare il tutto alla Commissione finanze e tesoro, in modo da creare un qualcosa di organico.

GRANATA. La proposta del Ministro, indubbiamente rappresenta un modo per risolvere la questione, ma, a mio parere, non risponde minimamente allo spirito dell'emendamento stesso, in quanto esso mira a dare una sistemazione immediata ad un personale, che viene ad assumere nuove

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

funzioni in rapporto all'approvazione di questo disegno di legge; non si tratta di una concessione che si possa proiettare nel futuro, bensì si tratta di vedere se, a causa dell'ampliamento degli organici, non sia opportuno, per una esigenza funzionale, accorciare lo sviluppo di carriera di una parte del personale, per metterlo in condizioni di assolvere alle mansioni, che deriveranno dall'approvazione del provvedimento in esame.

Se la disposizione venisse inserita nel disegno di legge n. 992-bis, sarebbe effettivamente ingiusta, in quanto comporterebbe una sperequazione di trattamento tra il Ministero della pubblica istruzione e gli altri Ministeri.

Pertanto, o noi riconosciamo funzionale l'esigenza proposta dall'emendamento in relazione a questo disegno di legge, ed allora, pur avendo le preoccupazioni espresse dal senatore Donati una certa fondatezza, il provvedimento ha senz'altro una sua ragione d'essere o noi non la riconosciamo ed allora diventerebbe iniquo approvarlo in altra sede, rimandandolo a quando sarà discusso il disegno di legge n. 992-bis.

BALDINI. In tutti i Ministeri, ogniqualvolta si è provveduto all'adeguamento degli organici alle nuove esigenze, è sempre stata prevista l'abbreviazione del periodo di permanenza in un determinato grado; già nel 1948 e nel 1953, pertanto, vi sono stati dei precedenti.

DI ROCCO. Io ritengo che sia da prendere in considerazione la proposta avanzata dal Ministro di inserire l'articolo aggiuntivo nel disegno di legge n. 992-bis.

PRESIDENTE, relatore. In tal caso, per le ragioni precedentemente esposte dal senatore Granata, io non manterrò l'emendamento.

DI ROCCO. È vero che il disegno di legge in esame prevede un allargamento degli organici, ma è anche vero che è necessario rispettare quell'equilibrio generale, per cui in un determinato grado si deve rimanere un determinato numero di anni. Non è che io sia fieramente avverso al provvedimento, ma ritengo che sia preferibile approfondire la questione, inserendolo nel disegno di legge n. 992-bis. Accetto perciò la proposta dell'onorevole Ministro.

LUPORINI. Mi dispiace dissentire dall'onorevole Ministro, e comprendo benissimo lo stato d'animo del Presidente della nostra Commissione, ma francamente, rimandare questo emendamento ad un disegno di legge che già sappiamo, rimarrà bloccato, mi sembra oltre tutto un po' pericoloso, perchè si costituirebbe in questo personale uno stato di attesa che, forse, è inopportuno creare. Pertanto, o si accoglie la proposta e la si vota subito o non se ne parla più.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 38-bis da me proposto e del quale è stata già data lettura.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Art. 39.

(Norme incompatibili. Onere)

Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.

La presente legge ha effetto dal 1º luglio 1960.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. In questo articolo, in relazione agli accordi presi con il Ministero del tesoro, occorre spostare la decorrenza al 1º luglio 1961. Proporrei però che l'articolo 2 avesse effetto immediato.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

PRESIDENTE, relatore. L'articolo 39 risulterebbe dunque così formulato:

« Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.

La presente legge ha effetto dal 1º luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell'articolo 2 e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dalla entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello

stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio».

Se non vi sono osservazioni lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle tabelle, di cui do lettura.

41ª SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA A

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente!	Carriera direttiva dell'Amministrazione centrale		Carriera direttiva dei provveditorati agli studi	
E. P.	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	12		
670	Ispettori generali	36	Provveditori agli studi di 1ª cl.)
500	Direttori di divisione e ispettori capi	100	Provveditori agli studi di 2ª cl.	109 (a)
402	Direttori di sezione	140	Vice provveditori	160
	Totale	288	TOTALE	269

Coefficiente	Qualifica	Organico
325 271 229	Consiglieri di 1ª classe	600 (b)
	TOTALE	600 (b)

a) di cui 14 a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Resta fissato in 47 unità il numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'articolo 282, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

b) Agli effetti dell'articolo 6 della presente legge, le dotazioni sono cosi stabilite:

²³⁰ posti per l'amministrazione centrale;

³⁷⁰ posti per i provveditorati agli studi.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA B

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E DI AVVIA-MENTO PROFESSIONALE, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA E PROFESSIONALE, PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA E PER LE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Coefficiente	Qualifica	Organico
670 500	Ispettori centrali di 1ª classe	233
	Totale	233 (a)

a) di cui 26 per l'istruzione elementare; 199 per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, compresi gli ispettori centrali per la educazione fisica e sportiva; 8 per l'istruzione artistica e musicale e per le antichità e belle arti. Gli aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono così graduati:

A questa tabella propongo un emendamento tendente a riservare due posti, tra quelli assegnati agli ispettori centrali per l'educazione fisica, a laureati in medicina e chirurgia.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Non contesto la validità della proposta, ma l'emendamento non è accettabile perchè la laurea in medicina non è titolo per l'accesso alla carriera di ispettore.

PRESIDENTE, relatore. Ritiro il mio emendamento.

RUSSO. Secondo me, alla nota di questa tabella, lettera a), ove si legge « per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale », bisognerebbe aggiungere « e per l'ispettorato per l'istruzione media non statale »; così pure nella seconda parte della nota dopo le parole « per l'istruzione

media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale e tecnica».

PRESIDENTE, relatore. Ritengo che questo sia già implicito, comunque è bene specificare.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Sono d'accordo!

CALEFFI. Non intendo fare le solite filippiche contro la creazione di un così gran numero di ispettori, giacchè sono state date spiegazioni in Aula l'anno scorso dall'ex ministro della pubblica istruzione, senatore Medici, circa la funzione di questi ispettori in rapporto all'istituzione della scuola media unica e alla riforma strutturale dei vari settori della scuola, e ricordo che si era raggiunto anche l'accordo sulla istituzione di questo nuovo numero di ispettori centrali, dopo l'assicurazione, data dal Ministro stesso, che la loro funzione sarebbe

[–] per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per l'educazione fisica e sportiva: 38 posti per l'esercizio finanziario 1960-61 e 14 posti in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al 1968-69;

[—] per l'esercizio finanziario 1960-61: 8 posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare e due posti di ispettore centrale per l'istruzione artistica.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

stata meglio configurata, rispetto a quella attuale, e sarebbe stato persino cambiato il nome, chiamandoli « consiglieri scolastici ».

Pertanto, prima di dare il nostro voto a questa tabella, vorremmo sapere se l'onorevole Ministro condivide le proposte fatte dal suo predecessore, oppure dobbiamo considerarci di fronte alla istituzione pura e semplice, in misura così sensibile, di ispettori centrali.

DONATI. Ebbi già occasione in Aula di parlare su questo punto, esprimendo la convinzione che il miglioramento degli attuali insegnanti fosse attuabile attraverso corsi di aggiornamento, ma soprattutto, attraverso una azione intensa dei direttori e dei presidi, i quali dovrebbero avere una funzione eminentemente didattica, ed attraverso l'azione degli ispettori centrali, che dovrebbero avere anch'essi una funzione eminentemente didattico-tecnica.

Per la scuola media e media superiore, si tratta anzi di specialisti nelle singole materie, non nel senso della specializzazione universitaria, per cui si richiede la scienza pura, ma con riferimento ad una buona cultura ed anche ad una capacità didattica e tecnica che sono elementi essenziali per consentire loro di giudicare e consigliare.

Purtroppo ci troviamo in questa situazione: oggi i presidi sono costretti a fare una relazione sul passaggio, da straordinario ad ordinario, dei loro professori, anche quando costoro insegnano materie che il preside non conosce. Supponiamo, infatti, il caso di un preside, laureato in lettere, e che non conosce evidentemente la matematica delle scuole tecniche, o le scienze naturali, il quale debba fare una relazione! Perchè? Perchè ispettori disponibili, per questo compito di avvicinamento, di controllo e guida dei giovani insegnanti, il Ministero non ne ha. I pochi a disposizione, servono per le funzioni ispettive!

Pertanto, ritengo che questo allargamento di organico sia lo strumento ideale per

elevare il tono della nostra scuola sotto il profilo didattico, se questo corpo ispettivo farà il suo dovere nel senso che il senatore Caleffi ed io abbiamo indicato.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Senatore Caleffi, ho prestato molta attenzione al suo intervento; lei non ha inteso proporre una diminuzione del numero degli ispettori centrali, ma ha chiarito il suo riferimento alla funzione di questi ispettori, e naturalmente mi ha chiesto una risposta inerente alla politica scolastica.

Le posso assicurare che accetto in pieno la tesi che è stata accennata dal mio predecessore, senatore Medici, secondo la quale gli ispettori centrali non devono mai interferire sullo svolgimento delle funzioni che competono ai presidi e ai professori; in sostanza, cioè, non devono entrare nel merito delle funzioni che la legge attribuisce a ciascuno per suo conto; ma è chiaro che non dobbiamo fare solo una questione di nome. Quindi, il mio principio è il seguente: gli ispettori non interferiranno, salvo i casi eccezionali in cui si dovesse rendere necessario il loro intervento nel merito delle funzioni che spettano ai capi degli Istituti e ai professori.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Russo, tendente ad aggiungere nella nota a) della tabella B l'esplicita menzione dell'ispettorato della istruzione media non statale.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella *B*, quale risulta con l'emendamento testè approvato, con l'avvertenza peraltro che in sede di coordinamento occorrerà rivedere alcune date indicate nella nota, in seguito allo spostamento della decorrenza al 1º luglio 1961.

 $(\hat{E} approvata).$

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA C

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Qualifica	Organico
500 402 325 271	Ispettori di ragionieria	55 105 185 195
229 202	Ragionieri aggiunti	220
	Totale	760 (a)

a) Agli effetti dell'articolo 6, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono così stabilite: 20 ispettori di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente, di impiegati con qualifica di ragioniere superiore, primo ragioniere e ragioniere.

In conseguenza della legge 29 giugno 1960, n. 650, la quale dispone la trasformazione della carriera di concetto di ragioneria dei provveditorati agli studi in carriera speciale, ai sensi del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, propongo di sostituire l'intera tabella con la seguente:

CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

oefficiente	Qualifica	Organico
	Carriera direttiva	
670	Ispettore generale di ragioneria	5
500	Ispettore capo di ragioneria o Direttore, di ragioneria di 1ª classe	55
402	Direttore di ragioneria di 2ª classe	105
325	Vice Direttore di ragioneria	180
		345
	CARRIERA DI CONCETTO	
271	Ragionieri	195
229	Ragionieri aggiunti	220
202	Vice Ragionieri	220
	TOTALE	760 (a)

a) agli effetti dell'articolo 6, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono così stabilite: 5 ispettori generali di ragioneria; 15 ispettori capi di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente, di impiegati con qualifica non inferiore a quella di Ragioniere.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

Poichè tale carriera prevede al vertice il conferimento del coefficiente 670, è stato necessario introdurre la qualifica di Ispettore generale di ragioneria.

BELLISARIO. Ma questo comporta un aumento di onere.

PRESIDENTE, relatore. La spesa è compensata quasi totalmente dalla diminuzione a 180 unità dei posti di Vice Direttore di ragioneria (coefficiente 325).

GRANATA. Per quanto riguarda la nota di questa tabella, propongo di aggiungere alla fine, dopo la parola «ragioniere» le altre «ragioniere aggiunto e vice ragioniere» allo scopo di equiparare il trattamento di sede, per la carriera di ragioneria, a quello di tutte le altre carriere, per ognuna delle quali si prevede che siano riservati dei posti, anche per la carriera iniziale, presso l'Amministrazione centrale.

Se facciamo attenzione alla tabella D, vediamo che anche in quella tabella, il cui sviluppo di carriera, relativamente al personale, è del tutto parallelo a quello della tabella C, si prevede l'istituzione dei posti presso l'Amministrazione centrale, anche per i gradi inferiori. Ora, non comprendo perchè i ragionieri aggiunti e i vice ragionieri non possano svolgere le loro mansioni presso l'Amministrazione centrale, se lo sviluppo della loro carriera è parallelo a quello del personale di concetto amministrativo; mi pare una sperequazione che non ha alcun fondamento, nè giuridico, nè tecnico.

Per questa ragione ho proposto l'emendamento e spero che sia stato compreso.

PRESIDENTE, relatore. Credo che il suo emendamento non possa essere accettato, perchè nel frattempo è stata approvata una legge che riordina tutta la materia, la legge cioè 29 giugno 1960, n. 650, che si intitola: «Disposizioni per il personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi», e stabilisce testualmente che « la carriera del personale di ragioneria è compresa tra le carriere speciali previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, eccetera».

GRANATA. Non vedo il rapporto, perchè qui non si tratta dei Provveditorati agli studi, ma dell'Amministrazione centrale.

Il mio emendamento si riferisce al personale di ragioneria che presta servizio presso l'Amministrazione centrale, e per il quale non è prevista la qualifica di vice ragioniere e ragioniere aggiunto là dove, invece, per il personale di concetto amministrativo si prevede la qualifica di segretario e vice segretario.

Di conseguenza, se non si approva il mio emendamento, i vice ragionieri e i ragionieri aggiunti dovranno iniziare la loro carriera in periferia, senza considerare che lo sviluppo della carriera indicato nella tabella C è perfettamente parallelo a quello della tabella D e che, oltretutto, non si comprende neppure come mai l'Amministrazione centrale possa fare a meno di questo personale.

BELLISARIO. Ci sarà un motivo particolare!

GRANATA. Penso che si tratti di una omissione materiale.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Senatore Granata, c'è già una tendenza ad andare nelle sedi centrali; se noi ci togliamo questa possibilità di immettere nelle sedi periferiche coloro che iniziano la carriera — perchè c'è la possibilità legale, sia pure per pochi, di essere addetti al Ministero, a quindi nella sede centrale — nelle sedi periferiche non avremo più personale.

GRANATA. Ma la legge dovrebbe essere uguale per tutti. Capirei il principio generale se si dicesse, cioè, che si accede all'Amministrazione centrale con il grado di segretario e ragioniere; ma voi ammettete al centro i vice segretari e i segretari aggiunti, ed è qui che nasce l'ingiustizia.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. I funzionari di ragioneria sono maggiormente necessari in periferia, in quanto, si

41° SEDUTA (3 marzo 1961)

tratta di amministrare circa 30 miliardi l'anno. Già incontriamo delle difficoltà a collocare i ragionieri nelle sedi periferiche e se ora ammettessimo che anche il vice ragioniere e il ragioniere aggiunto possono prestare servizio al centro, tutti ricorrerebbero a qualche senatore o deputato per ottenere la sede centrale.

È vero che l'argomento si riferisce anche ai vice segretari e segretari aggiunti, ma, come ho detto, il personale di ragioneria, presso i Provveditorati, è il più richiesto.

GRANATA. Ma il numero dei posti è molto limitato, quindi la scelta può essere fatta solo nell'ambito delle 80 unità prescritte nella nota in calce alla tabella.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Sono dell'avviso che basti creare anche un solo posto nell'Amministrazione centrale, cioè a Roma, perchè tutti aspirino ad occuparlo. Il disegno di legge tronca il problema alla radice, problema che è indipendente dal numero dei posti e che va considerato solo dal punto di vista del principio.

GRANATA. Sono del parere, tuttavia, che tale principio si fondi su criteri di opportunità e non di giustizia!

In tal modo, infatti, viene adottato un criterio sperequativo nei confronti dei ragionieri.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Non si tratta di una questione di ingiustizia nei confronti dei ragionieri, ma solo del fatto che di questi è maggiormente sentito il bisogno nell'Amministrazione periferica.

PRESIDENTE, relatore. Prego il senatore Granata di non insistere nel suo emendamento.

GRANATA. Ritiro l'emendamento da me proposto per le stesse ragioni precedentemente esposte dal senatore Donini, per quanto lo faccia con una certa perplessità e tutt'altro che convinto dalle ragioni addotte dall'onorevole Ministro.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Ritengo eccessivo il numero di 5 posti per gli ispettori generali di ragioneria; propongo di ridurlo a 3.

PRESIDENTE, relatore. Accetto la proposta del Ministro. Se non vi sono osservazioni metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intera tabella C, da me presentato con la riduzione a 3 dei posti di ispettore generale di ragioneria.

(È approvato).

Tabella D

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

41a SEDUTA (3 mjarzo 1961)

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO AMMINISTRATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Segretari capi	22
402	Segretari principali	98
325	Primi segretari	170
271	Segretari	300
229	Segretari aggiunti)	400
202	Vice segretari	400
	TOTALE	990 (a)

a) Agli effetti degli articoli 6, 8 e 9 le dotazioni sono così stabilite:

a) Agni elletti degli articoli 6, 8 e 9 le dotazioni sono cosi stabilite:

— per l'amministrazione centrale: 10 posti di segretario capo, 30 posti di segretario principale, 35 posti di primo segretario, 80 posti di segretario, 100 posti di segretario aggiunto e vice segretario;

— per i provveditorati agli studi: 12 posti di segretario capo, 68 posti di segretario principale, 135 posti di primo segretario, 220 posti di segretario, 300 posti di segretario aggiunto e di vice segretario.

A questa tabella è stato presentato dal senatore Zaccari un emendamento aggiuntivo alla nota in calce, del seguente tenore: «Le dotazioni organiche previste per le qualifiche di segretario capo, segretario principale e primo segretario sono riservate, agli effetti della progressione della carriera, per la metà dei posti in ciascuna qualifica, agli impiegati vincitori del concorso speciale per esami di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320 e per l'altra metà ai vincitori dei concorsi per titoli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1º gennaio 1957, n. 362 ».

Devo dire al senatore Zaccari che anche io in precedenza avevo presentato un emendamento simile, al quale, però, il Ministro si dichiarò contrario.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Non mi è chiaro il significato della parola «vincitori», in quanto a me pare che chi ha vinto il concorso, nel senso giuridico, debba aver ottenuto il posto; in caso contrario, è evidente che non lo ha vinto.

ZACCARI. Nel mio emendamento si fa riferimento ai vincitori di quei concorsi

soltanto in relazione alla divisione in parti uguali dei posti disponibili.

Vorrei, ora spiegare le ragioni, che mi hanno indotto a presentare l'emendamento in questione.

In base al concorso di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, gli impiegati della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi sono stati assunti nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati medesimi. A questi impiegati sono stati riconosciuti i due terzi del servizio prestato precedentemente.

Contemporaneamente, era in atto lo svolgimento del concorso previsto nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1º gennaio 1957, n. 362, relativo alla revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune Amministrazioni statali, nel quale era stabilito che i maestri comandati potevano entrare nelle qualifiche di primo segretario, segretario, segretario aggiunto e vice segretario nel ruolo della carriera di concetto, mantenendo l'anzianità maturata nella qualifica del ruolo di provenienza.

Pertanto, poichè alla formazione degli organici concorre personale di varia provenienza, ritengo che sia necessario adottare un criterio di giustizia nei confronti

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

dei vincitori del concorso speciale per esami di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, ai quali viene riconosciuta solo una parte del servizio prestato. Per fare in modo che questi non siano danneggiati nella progressione della carriera, rispetto agli altri, ai quali viene riconosciuta tutta l'anzianità maturata in precedenza, l'unica giusta soluzione, a mio avviso, è quella di riservare loro la metà dei posti.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Non posso che esprimere parere contrario al principio che informa l'emendamento, in quanto non sembra giusto concedere un ulteriore vantaggio, consistente in un maggiore scorrimento di carriera, agli impiegati vincitori del concorso di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, oltre quello già loro concesso di godere di tale concorso speciale.

Prego, pertanto, il senatore Zaccari di non insistere nel suo emendamento.

ZACCARI. Insisto nel dire che, a mio parere, in tal modo si viene a favorire soltanto quel personale, al quale è riconosciuta tutta l'anzianità maturata nella qualifica del ruolo di provenienza, a scapito di altro personale, che, pur avendo sostenuto regolare concorso per esami per entrare nella carriera di concetto, si vede preclusa la possibilità di una rapida carriera, in quanto logicamente i primi occuperanno tutti i posti disponibili.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Ma non si tratta di anzianità della stessa natura. Infatti, coloro che provenivano dalla carriera esecutiva hanno avuto il beneficio del riconoscimento dei due terzi dell'anzianità non per un errore, ma in quanto si trattava di un'anzianità acquisita in una carriera inferiore. Ai maestri, invece, l'anzianità è stata riconosciuta per intero in quanto la carriera di provenienza e quella di accesso erano corrispondenti.

DONATI. Sono giustissime le considerazioni del Ministro. Faccio osservare però che, se alla Camera si riaffaccerà la questione posta dal senatore Zaccari, vi sarà questo precedente da tenere presente, che con il concorso del 1958 sono stati ammessi alle carriere di concetto dei Provveditorati agli studi coloro che provenivano dalla carriera esecutiva muniti di titolo di studio, mentre ora il medesimo trattamento è stato rifiutato al personale delle biblioteche.

 $\mathbf{Z}\ \mathbf{A}\ \mathbf{C}\ \mathbf{C}\ \mathbf{A}\ \mathbf{R}\ \mathbf{I}$. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE, relatore. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la tabella D nel testo di cui ho dato prima lettura.

 $(\dot{E} \ approvata).$

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA E CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Archivisti capi	250
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	500 + 1
202	Archivisti	700
180	Applicati	1.050
157	Applicati aggiunti	
	(Dattilografi aggiunti	$\frac{1}{2.500 + 1}$ (a)

e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

(È approvata).

TABELLA F

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

G . W	Personale addetto agli uf	fici	Personale tecnico (a)	
Coefficiente	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
180 173 159 151 142	Commessi capi	1 80 300 500	Agenti tecnici capi	 1 31
	Totale	881 (b)	TOTALE	32

a) Per i servizi dell'amministrazione centrale;

a) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite:

— per l'amministrazione centrale: 85 posti di archivista capo, 191 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza, 240 di archivista, 400 di applicato e di applicato aggiunto o qualifiche equiparate;

— per i provveditorati agli studi: 165 posti di archivista capo, 310 di primo archivista, 460 di archivista, 650 di applicato ed applicato aggiunto o qualifiche equiparate.

Gli applicati celi cenici di la e di 2a classe e i dattilografi di la e di 2a classe partecipano insieme agli archivisti di controli di la e di capita celi capplicati celi cappita controli per la propriore allo qualifica di primo archivisti di primo archivisti.

b) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite:

⁻ per l'Amministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 20 di commesso, 110 di usciere capo, 140 di usciere e di inserviente.

⁻ per i Provveditorati agli studi: 60 di commesso, 190 di usciere capo, 360 di usciere ed inserviente.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

Propongo di sostituire la Tabella F con la seguente:

TABELLA F

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Personale addetto agli uf	fici	Personale tecnico (a)	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
180	Commessi capi	15	_	
173	Commessi	120	Agenti tecnici capi	1
159	Uscieri capi	300	Agenti tecnici	31
151	Uscieri)		
142	Inservienti	450		
	Totale	885 (b)	Totale	32

a) Per i servizi dell'amministrazione centrale;

GRANATA. Ho raccolto le informazioni del caso e debbo dire che in ogni Ministero vi è un solo commesso capo.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Ritengo opportuno che ci si attenga alla regola generale, per cui in ogni Amministrazione centrale vi è un solo commesso capo.

Si potrebbe portare da 80 a 100 (anzichè 120 come nell'emendamento) il numero dei

commessi, in modo da consentire un sia pur lieve miglioramento nella possibilità di sviluppo di carriera, e portare a 480, anzichè a 450 il numero degli uscieri e inservienti. In questo modo non si altera neanche troppo la figura della piramide.

PRESIDENTE, relatore. Sono d'accordo. Pertanto, anche le cifre in nota devono essere modificate e la tabella risulterà così formulata:

b) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite:

⁻ per l'Amministrazione centrale: 15 posti di commesso capo, 30 di commesso, 110 di usciere capo, 120 di usciere e inserviente.

⁻ per i Provveditorati agli studi: 90 posti di commesso, 190 di usciere capo, 330 di usciere ed inserviente.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA F

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coofficients	Personale addetto agli u	fici	Personale tecnico (a)	
Coefficiente	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
180	Commessi capi	1	_	-
173	Commessi	100	Agenti tecnici capi	1
159	Uscieri capi	300	Agenti tecnici	31
151	Uscieri			
142	Inservienti	480		
	TOTALE	881 (b)	Totale	32

a) per i servizi dell'Amministrazione centrale;

La metto ai voti.

(È approvata).

b) agli effetti degli articoli 7 e 9 le dotazioni sono così stabilite;

[–] per l'Amministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 25 di commesso, 110 di usciere capo, 135 di usciere e di inserviente;

[–] per i Provveditorati agli studi: 75 posti di commesso, 190 di usciere capo, 345 di usciere ed inserviente.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

Organico	Qualifica	Coefficiente
	A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI	
8	Soprintendenti di 1ª classe	670
15	Soprintendenti di 1ª classe	500
27	Direttori	402
43	Ispettori principali	325
40	Ispettori	271
93	Totale	
	B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE	
8	Soprintendenti di 1ª classe	670
15	Soprintendenti di 2ª classe	500
27	Direttori	402
43	Ispettori principali	325
40	Ispettori	271
93	Totale	
	C) RUOLO DEGLI ARCHITETTI	
9	Soprintendenti di 1º classe	670
16	Soprintendenti di 2ª classe	500
30	Direttori	402
53	Architetti principali	325 271
108	Totale	
	D) RUOLO DEI CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGI	
		500
6	Chimici, fisici e microbiologi	$egin{array}{c} 402 \\ 325 \\ 271 \\ 229 \end{array} brace$
6	Totale	

La modifica apportata all'articolo 12 al numero, rispettivamente delle Soprintendenze alle antichità e alle gallerie, rende necessario un ridimensionamento della consistenza degli organici. Questa tabella va pertanto così formulata:

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA G CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Organico	Qualifica	Coefficiente
	A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI	
8	Soprintendenti di la classe	670
17	Soprintendenti di 2ª classe	500
27	Direttori	402
43	Ispettori principali	$\begin{array}{c} 325 \\ 271 \end{array}$
95	TOTALE	
	B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE	
8	Soprintendenti di la classe	670
14	Soprintendenti di 2ª classe	500
27	Direttori	$\begin{array}{c} 402 \\ 325 \end{array}$
43	Ispettori principali	271
92	Totale	
	C) RUOLO DEGLI ARCHITETTI	
9	Soprintendenti di 1 ^a classe	670
15	Soprintendenti di 2ª classe	500
30	Direttori	$\begin{array}{c} 402 \\ 325 \end{array}$
53	Architetti	271
107	Totale	
	D) RUOLO DEI CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGI	
6	Chimici, fisici e microbiologi	500 402 325 271 229
6	Totale	

Se non vi sono osservazioni la metto ai voti, $(\hat{E} \ approvata)$.

41ª SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA H CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Organico	Qualifica	Coefficiente
	A) RUOLO DEI RAGIONIERI	
$\begin{array}{c} 3 \\ 10 \\ 20 \\ 32 \\ 45 \end{array}$	Ispettori di ragioneria Ragionieri superiori Pri mi ragionieri Ragionieri Ragionieri Ragionieri	500 402 325 271 229
110	Vice ragionieri	202
	B) RUOLO DEI SEGRETARI	
2 6 14 22 36	Segretari capi Segretari principali Primi segretari Segretari Segretari Segretari Segretari aggiunti Vice Segretari	500 402 325 271 229 202
80	TOTALE	
	C) RUOLO DEI DISEGNATORI	
3 9 18 30 40	Disegnatori capi	500 402 325 271 229 202
100	TOTALE	
	D) RUOLO DEI GEOMETRI	
1 4 8 12 20	Geometri capi	500 402 325 271 229 202
45	Totale	
	E) RUOLO DEI RESTAURATORI DI OPERE D'ARTE	
1 3 7 9 20	Restauratori capi Restauratori principali Primi restauratori Restauratori Control de la control de l	500 402 325 271 229 202
40	TOTALE	

⁽È approvata).

41ª SEDUTA (3 marzo 1961)

pefficente	Qualifica	Organico
	A) RUOLO DEGLI ASSISTENTI	
271	Assistenti capi	18
229	Primi assistenti	45
202	Assistenti	72
	TOTALE	135
	B) RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI	
271	Operatori tecnici capi	16
229	Primi operatori tecnici	40
202	Operatori tecnici	64
	Totale	120
	C) RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO	
271	Archivisti capi	25
229	Primi archivisti	70
202	Archivisti	100
180	Applicati	155
157	Applicati aggiunti	100
	Totale	350

⁽È approvata).

41ª SEDUTA (3 marzo 1961)

Coefficiente	Qualifica	Organico
	RUOLO DEI CUSTODI E GUARDIE NOTTURNE	
173	Custodi capi	80
163	Primi eustodi	370
153	Custodi e guardie notturne	1.400
	Totale	1.850

(È approvata).

TABELLA M CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
670 500 402	Soprintendenti bibliografici di 1ª classe	8 (a) 20 (b) 32
325 271 229	Bibliotecari di 1ª classe	148
	Totale	208

a) Di cui 2 con qualifica di ispettore generale bibliografico.

b) Di cui 2 con qualifica di ispettore bibliografico.

41ª SEDUTA (3 marzo 1961)

In relazione agli emendamenti recati al Titolo IV, propongo di sostituire la tabella M con la seguente:

TABELLA M CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
670 500	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di la classe Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2a classe	18 (a) 34 (b)
402	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3ª classe	60
325	Bibliotecari di 1ª classe	
271	Bibliotecari di 2ª classe	118
229	Bibliotecari di 3ª classe	
	TOTALE	230

a) Di cui 2 con qualifica di ispettore generale bibliografico.

b) Di cui 2 con qualifica di ispettore bibliografico.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA N CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
	A) RUOLO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI	
500	Aiuto bibliotecari capi	2
402	Aiuto bibliotecari principali	4
325	Primi aiuto bibliotecari	15
271	Aiuto bibliotecari	32
229	Ordinatori	77
202	Vice ordinatori	
	Totale	130
	B) RUOLO DEI RAGIONIERI	
500	Ragionieri capi	1
402	Ragionieri principali	2
325	Primi ragionieri	7
271	Ragionieri	14
229	Ragionieri aggiunti	24
202	Vice ragionieri	Δ τ
	TOTALE	48

41ª SEDUTA (3 marzo 1961)

In relazione agli emendamenti recati al Titolo IV, propongo di sostituire la tabella N, con la seguente:

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
	A) RUOLO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI	
500	Aiuto bibliotecari capi	5
402	Aiuto bibliotecari principali	20
325	Primi aiuto bibliotecari	35
271	Aiuto bibliotecari	45
229	Vice aiuto biliotecari	95
202	Vice aiuto bibliotecari aggiunti	90
	Totale	200
	B) RUOLO DEI RAGIONIERI	
500	Ragionieri capi	2
402	Ragionieri principali	6
325	Primi ragioneri	12
271	Ragionieri	15
229	Ragionieri aggiunti	£1.
202	Vice ragionieri	25
	Totale	60

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA O

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Aiutanti capi	15
229	Primi aiutanti	45
202	Aiutanti	85
180	Dattilografi o distributori	907 ()
157	Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti	205 (a)
	TOTALE	350

a) Di cui 90 riservati alle qualifiche di dattilografo e dattilografo aggiunto e 115 riservati alle qualifiche di distributore e distributore aggiunto. Al concorso a posti di distributore aggiunto sono ammessi candidati di sesso maschile e di età non superiore a 25 anni.

In relazione agli emendamenti recati al Titolo IV, propongo di sostituire la tabella O con la seguente:

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	. Qualifica	Organico
271 229	Aiutanti capi	30 70
202 180	Aiutanti	106
157	Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti	160 (a)
	TOTALE	366

a) Di cui 70 riservati alle qualifiche di dattilografo e dattilografo aggiunto e 90 riservati alle qualifiche di distributore e distributore aggiunto. Al concorso a posti di distributore aggiunto sono ammessi candidati di sesso maschile e di età non superiore a 25 anni.

41ª SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA P CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
173	Sanyaglianti	24
173	Sorveglianti	36
151	Fattorini (a)	}
142	Fattorini aggiunti	157
!	Totale	217

a) Gli attuali custodi capi e custodi conservano la rispettiva qualifica a titolo personale.

In relazione alle modifiche recate al Titolo IV, propongo di sostituire la tabella P con la seguente:

TABELLA P CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
173	Sorveglianti	70
163	Custodi (a)	130
153	Fattorini (a)	200
	Totale	400

a) Gli attuali custodi capi e custodi conservano la rispettiva qualifica a titolo personale.

41ª SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA Q

CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DA INQUADRARE AI SENSI DELLO ARTICOLO 35 DELLA PRESENTE LEGGE

	N. dei posti
Personale non di ruolo di la categoria B	30
Personale non di ruolo di 2ª categoria	34
Personale non di ruolo di 3ª categoria	35
Personale non di ruolo di 4ª categoria	7
Totale	106

In relazione alle modifiche recate al Titolo IV, propongo di sostituire la tabella Q con la seguente:

TABELLA Q

CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DA INQUADRARE AI SENSI DELLO ARTICOLO 35 DELLA PRESENTE LEGGE

	N. dei posti
Personale del ruolo aggiunto dei bibliotecari e personale non di ruolo di categoria 1a/B	32
Personale del ruolo aggiunto degli aiuto bibliotecari e personale non di ruolo di 2ª categoria	37
Personale del ruolo aggiunto degli aiutanti e personale non di ruolo di 3ª categoria	37
Personale del ruolo aggiunto dei subalterni e personale non di ruolo di 4ª categoria	7
Totale	113

41° SEDUTA (3 marzo 1961)

 $\begin{array}{c} {\rm Tabella} \ \ R \\ {\rm PERSONALE} \ {\rm DELL'ISTITUTO} \ {\rm DI} \ {\rm PATOLOGIA} \ {\rm DEL} \ {\rm LIBRO} \end{array}$

Coefficiente	Qualifica	Organico
	CARRIERA DIRETTIVA	
500		
402		
325	Chimici, biologi e tecnologi	4 (a)
371		
229		
	CARRIERA ESECUTIVA	
271		
229	Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o	
202	cartai	8 (b)
180		

a) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

(È approvata)

Abbiamo così esaurito anche l'esame e l'approvazione delle tabelle.

Secondo quanto già ha suggerito il Ministro all'inizio di questa seduta propongo che gli articoli approvati, relativi allo spostamento dei coefficienti di carriera dei provveditori e vice provveditori agli studi, formino nel loro complesso un distinto disegno di legge, che prenderà il n. 992-bis.

Dirò ora quali sono le norme, già approvate, che devono far parte del n. 992-bis. Anzitutto l'articolo da noi approvato come 2-ter, che contiene disposizioni per i provveditori agli studi, che diverrà articolo 1 del nuovo disegno di legge. Vi sono poi i primi tre commi del testo sostitutivo dell'articolo 3, relativo ai vice provveditori agli studi; tali commi formeranno l'articolo 2 del nuovo disegno di legge.

Pertanto, l'articolo 3 del n. 992 deve essere, in sostanza, ripristinato nel testo proposto dal Governo, con l'aggiunta, in fine, dell'ultima parte dell'emendamento sostitutivo da me proposto, che può essere mantenuta in quanto contiene solo una norma interpretativa per l'applicazione della legge Pitzalis.

Nel complesso l'articolo 3 del disegno di legge n. 992 risulta così formulato:

Art. 3.

(Vice provveditori agli studi)

Il vice provveditore agli studi è il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione

b) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.

Nelle provincie con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi è coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi, il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.

Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di 2ª classe, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276, lettera c), e dell'articolo 282, lettera b), numero 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, le disposizioni dell'articolo 2 della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.

L'articolo 2, invece, del disegno di legge n. 992-bis, risulta il seguente:

Art. 2.

(Vice Provveditori agli studi)

I vice provveditori agli studi sono divisi in due classi.

Alla qualifica di vice provveditori di prima classe si accede a norma degli articoli 166 e 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di divisione e per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e di provveditore agli studi ai sensi rispettivamente dell'articolo 276, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dell'articolo 1, lettera b) della presente legge.

Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, le disposizioni dell'articolo 2 della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.

Del disegno di legge n. 992-bis verranno poi a far parte gli articoli da noi approvati come articoli 8-bis e 8-ter che diverranno rispettivamente 3 e 4 e contengono, in sostanza, disposizioni transitorie per la nomina a provveditore e vice provveditore agli studi.

In seguito alla formulazione in distinto provvedimento di questi articoli già approvati, anche il testo dell'articolo 4 del disegno di legge n. 992 dovrà essere modificato: nel primo comma dove si legge « la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore di seconda classe nei ruoli di cui alla allegata tabella A » dovrà leggersi invece « la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui all'allegata tabella A ».

Resta dunque inteso che i quattro articoli che ho ora indicato formeranno il disegno di legge n. 992-bis intitolato « Norme concernenti la carriera del personale di uffici dipendenti del Ministero della pubblica istruzione ».

Il senatore Granata potrà proporre come articoli aggiuntivi, a tale disegno di legge, gli emendamenti a cui ha fatto cenno in inizio di seduta, relativi alla carriera dei soprintendenti. Tali emendamenti saranno inviati preventivamente all'esame della 5° Commissione permanente per il parere.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Possiamo ora procedere all'approvazione, nel loro complesso, delle rimanenti norme del disegno di legge n. 992, con le allegate tabelle, per le quali la copertura è ormai assicurata.

41° SEDUTA (3 marzo 1961)

Prima della votazione restano, tuttavia, da esaminare alcuni ordini del giorno che sono stati frattanto presentati.

Vi è innanzitutto un ordine del giorno presentato dal senatore Donini, del seguente tenore:

« La Commissione Istruzione e belle arti del Senato, considerato che il Titolo IV del disegno di legge n. 992 non ha risolto in alcun modo i problemi di fondo delle biblioteche pubbliche governative, invita il Ministro a presentare con urgenza un piano globale di riforma, che tenga conto delle esigenze reali delle biblioteche e, per quanto riguarda il personale, si ispiri al principio dei ruoli aperti, con equiparazione di carriera e di trattamento economico al personale della Scuola ».

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Le parole «in alcun modo» mi sembrano eccessive, e così pure l'invito al Governo a presentare un piano di riforma della carriera del personale delle biblioteche.

DONINI. Possiamo anche togliere la espressione « in alcun modo ». È pur vero, però, che l'aumento apportato agli organici dal disegno di legge non risolve affatto il problema delle biblioteche.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Ma l'ordine del giorno non è diretto a questo. Vi è una parte sostanziale con la quale si invita il Governo ad applicare il sistema dei ruoli aperti.

DONINI. È il disegno di legge dell'onorevole Ermini che prevede questo.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Indipendentemente dall'ordine del giorno, tutto ciò che può venir fatto per migliorare il settore delle biblioteche e delle soprintendenze, e in generale tutta l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, è naturale che sarà cura del Ministro di farlo. Posso accettare, dunque, un invito al Governo ad approfondire il problema dell'organizzazione delle biblioteche, ma non posso, nel momento stesso in cui si attua

un miglioramento degli organici nel settore delle biblioteche, accettare un ordine del giorno che suona come una svalutazione di ciò che è stato fatto. Non mi sembra giusto questo, e neanche decoroso per il Parlamento.

DONINI. Ma è unanimemente riconosciuta nelle nostre biblioteche l'esigenza di una revisione delle carriere del personale.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Ripeto che non posso accettare un ordine del giorno, che svaluta la nostra opera. Noi abbiamo fatto uno sforzo notevole, non abbiamo lasciato le cose nello stato in cui erano. Soprattutto rispetto al disegno di legge originario vi è stato un notevole progresso.

DIROCCO. Ma la proposta del deputato Ermini non ha per oggetto le biblioteche?

 $\mathbf{D} \ \mathbf{O} \ \mathbf{N} \ \mathbf{I} \ \mathbf{N} \ \mathbf{I} \ .$ Ha per oggetto i ruoli aperti.

DI ROCCO. In tal caso si potrà riprospettare il problema quando si esaminerà quella proposta.

DONATI. Non mi pare, che, nel complesso, questo disegno di legge non sia stato attentamente elaborato! Non possiamo, pertanto, svalutare quello che abbiamo fatto, con un ordine del giorno come quello proposto.

B E L L I S A R I O . Non potreste formularlo diversamente?

LUPORINI. Si può modificarlo.

DONINI. Forse si potrebbe adottare una formula che, grosso modo, dicesse così: «La Commissione della pubblica istruzione; considerato che il Titolo IV del disegno di legge n. 992, pur costituendo un primo passo nella giusta direzione, non ha affrontato i problemi di fondo delle biblioteche pubbliche governative, invita il Governo a prendere in considerazione un piano globale

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

di riforma che tenga conto delle esigenze eccetera».

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Sarebbe sempre una svalutazione del lavoro che abbiamo fatto, perchè se abbiamo ampliato i ruoli, una parte dei problemi di fondo l'abbiamo affrontata!

DONINI. Non possiamo ignorare la campagna che viene svolta attraverso la stampa, e non solo di nostra parte. L'ultima informazione, apparsa su « La Nazione », dice che si richiedono almeno 2500 posti di organico.

DONATI. Abbiamo portato, su 35 biblioteche, a 400 i posti di organico!

LUPORINI. Siamo molto lontani dalle esigenze reali!

DONATI. Ma siamo lontani anche in altri campi; non possiamo dimenticare che le esigenze sono molteplici e, quindi, non si può guardare un settore con lo scopo di raggiungere la perfezione, mentre gli altri restano arretrati.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Togliendo tutta la prima parte — perchè non si può ammettere una svalutazione della stessa legge nel momento in cui la si approva — forse, si potrebbe dire, all'incirca, così: « La Commissione invita il Governo ad approfondire lo studio degli altri problemi inerenti...».

È chiaro che quando si fa un invito ad affrontare gli altri problemi si afferma che il problema non è chiuso nel suo complesso.

DONINI. In questo caso ritiriamo l'ordine del giorno, perchè non intendiamo rivolgere un invito generico al Governo. Il disegno di legge, per quel che riguarda le biblioteche, non ha risolto che in parte il problema (questa non è impressione nostra, è opinione generale), e se in questo ordine del giorno non possiamo dire più di quanto lei, onorevole Ministro, vorrebbe, presenteremo una mozione per discutere in Parlamento la questione delle biblioteche.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. È chiaro che man mano che la politica del libro si svilupperà, sorgeranno altri problemi inerenti alle biblioteche, che dovremo affrontare e risolvere. Su questo siamo d'accordo.

DONINI. Preferiamo quindi ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, relatore. Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Luporini, Donini, Granata e Cecchi, un secondo ordine del giorno del seguente tenore:

« La Commissione pubblica istruzione e belle arti del Senato;

considerato il grave stato di disagio in cui è venuto a trovarsi il personale non insegnante della carriera direttiva dei ruoli centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, in seguito ai preannunziati miglioramenti economici a favore del personale della scuola;

considerato che particolari categorie, quali il personale direttivo delle Soprintendenze alla antichità, belle arti e monumenti, delle biblioteche, dell'istituto di patologia del libro, devono possedere un elevato livello di specializzazione;

invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge inteso a migliorare la condizione del personale non insegnante appartenente alla carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione nel quadro di una organica visione dell'intero problema ».

BELLISARIO. Non mi sembra che si possa giustificare come premessa a questo ordine del giorno, per un ulteriore miglioramento economico del personale amministrativo, il fatto che in questo momento siano stati concessi aumenti al personale direttivo e docente, perchè, secondo me, se si volesse effettivamente equiparare la situazione economica del personale amministrativo a quella del personale docente, bisognerebbe esaminare con esattezza quali sono i compensi dell'una e dell'altra categoria.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

Per questo motivo, sono contrario a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE, relatore. È stato detto che i miglioramenti finanziari del personale amministrativo, non devono riguardare solo il Ministero della pubblica istruzione, ma tutti i Ministeri, quindi solo una legge organica potrà provvedere in tal senso.

Naturalmente ci vorrà un adeguamento alle nuove tabelle degli insegnanti, ma questo non sarà compito esclusivo del nostro Ministero, bensì un compito di indole generale.

DONATI. Ricordo che a suo tempo fu votato un ordine del giorno che voleva distinguere la funzione docente dalle altre. Partire ora dal concetto che i miglioramenti fatti al personale docente, debbano costituire premessa per altri miglioramenti al personale amministrativo, significa negare quell'ordine del giorno precedentemente votato e approvato.

GRANATA. Vorrei dire solo due parole, per chiarire — a chi avesse avuto questa impressione — che noi non intendiamo fare i paladini del personale amministrativo contro gli interessi del personale docente.

Sia ben chiaro che apparteniamo al personale docente della scuola e, quindi, non c'è alcuna intenzione in noi di creare conflitti e contrasti; anzi, lo scopo cui mira questo ordine del giorno è proprio quello di ribadire un principio — sul quale credo che siamo sostanzialmente d'accordo — secondo cui riteniamo che la scuola tutta nel suo complesso, debba essere considerata sotto un profilo unitario.

È un problema delicato, serio, senza dubbio, ed infatti l'ordine del giorno si propone solo di dare una indicazione orientativa per eventuali iniziative future, tendenti a conferire a tutta la scuola italiana, e dal punto di vista amministrativo, e dal punto di vista docente, una particolare configurazione che la distingua dalle altre Amministrazioni dello Stato. Quindi, non intendiamo schierarci a favore degli am- zione. Questo ordine del giorno, tolto natu-

ministrativi contro i docenti, o viceversa, ma agiamo per l'unità della vita della scuola e proprio perchè temiamo che possano determinarsi contrasti all'interno di questa unica famiglia, concedendo miglioramenti al personale docente e considerando, invece, il personale amministrativo come appartenente ad una categoria che nulla ha in comune con la vita e i problemi della scuola.

Per noi il personale amministrativo appartiene alla stessa famiglia e, pertanto, deve essere considerato nell'ambito della scuola italiana. Sono queste le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'ordine del giorno.

DONATI. È proprio lo spirito dell'ordine del giorno che non condivido, perchè non possiamo separare l'Amministrazione della pubblica istruzione dalle altre amministrazioni.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Non sarebbe più opportuno trasformare questo ordine del giorno in dichiarazione di voto?

GRANATA. In questo caso, ritiriamo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, relatore. Ricordo alla Commissione che dai senatori Caleffi, Macaggi, Zanoni e Donini, è stato presentato un terzo ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato, constatato che la legislazione vigente relativa alle competenze e funzioni delle Soprintendenze alla antichità e all'arte, come è riconosciuto dagli studiosi e come emerge dalle conclusioni dei lavori della Commissione interparlamentare nominata nel 1956, è non solo superata ma in contrasto con le esigenze di questo delicato e importante settore della cultura, invita il Governo a proporre entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un disegno di legge sostitutivo della legge 22 maggio 1939, numero 823 ».

BOSCO, Ministro della pubblica istru-

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

ralmente il termine di sei mesi, l'accetto come raccomandazione di studio.

LUPORINI. D'accordo.

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato come raccomandazione di studio dal Governo e anche da me come relatore.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Donini, Granata, Luporini e Cecchi un quarto ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato, discutendo il disegno di legge sul riordinamento dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione, rilevata l'esigenza di assicurare al personale scientifico delle belle arti, sprovvisto di qualsiasi trattamento accessorio, una indennità di ricerca scientifica, invita il Governo a predisporre un provvedimento legislativo per eliminare la sperequazione in atto esistente con altre categorie di personale scientifico in servizio presso lo stesso Ministero della pubblica istruzione».

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Anche questo ordine del giorno lo accetto come raccomandazione di studio.

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti questo ordine del giorno accettato come raccomandazione di studio dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Informo la Commissione che dai senatori Donini, Granata, Caleffi, Cecchi, Zanoni, Luporini e Macaggi, è stato presentato un quinto ordine del giorno del seguente tenore:

« Il Senato, discutendo il disegno di legge n. 992 sul riordinamento dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione,

invita il Ministro ad aumentare il numero dei gabinetti di restauro periferici presso le competenti Soprintendenze alle gallerie o ai monumenti e gallerie, particolarmente in ordine alle riconosciute esigenze di primo intervento sui dipinti e alla salvaguardia di affreschi che presentino imminente il pericolo di distacco e caduta del colore ».

LUPORINI. Questo ordine del giorno è proprio in relazione all'aumento degli organici previsto nella tabella H. La mia preoccupazione in sostanza è quella che i nuovi posti siano assegnati tutti a Roma e che tali esigenze, anche questa volta, non possano essere soddisfatte.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. L'ordine del giorno invita, in sostanza, il Governo ad istituire dei nuovi gabinetti di restauro.

Ora, vi sono delle difficoltà di ordine legislativo in questo campo. Io da mesi sto studiando il problema; è un problema che sento molto, perchè è senza dubbio necessario difendere ad ogni costo il patrimonio artistico nazionale. Però, manca la legge sostanziale per l'istituzione di questi gabinetti di restauro.

Pertanto, io posso accettare una raccomandazione al Governo di distribuire i nuovi posti che sono stati creati tenendo presente l'esigenza delle soprintendenze periferiche in ordine al restauro. Non posso accettare un invito al Governo di istituire nuovi gabinetti di restauro.

LUPORINI. Possiamo modificare lo ordine del giorno nel senso suggerito dal Ministro. Dire cioè: « Il Senato, discutendo il disegno di legge n. 992, sul riordinamento dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione, invita il Ministro a distribuire i nuovi posti in modo da tener presente l'esigenza delle varie soprintendenze in ordine al restauro dei monumenti e a studiare ogni possibilità ai fini di istituire nuovi gabinetti di restauro periferici presso le competenti Soprintendenze alle gallerie e ai monumenti e gallerie, particolarmente in ordine alle riconosciute esigenze di primo intervento sui dipinti e alla salvaguardia di affreschi che presentino imminente il pericolo di distacco e caduta del colore ».

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Accetto, in questa formulazione, l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti quest'ordine del giorno, nella formulazione testè letta dal senatore Luporini, accettato come raccomandazione dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Do ora lettura dell'intero disegno di legge con le modificazioni richieste dal coordinamento:

TITOLO I

CARRIERE, RUOLI E DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 1.

(Rinvio a tabelle - Divieto di comandi e di distacchi)

Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.

È fatto divieto di disporre il comando e il distacco, anche solo di fatto, di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Il personale indicato nel precedente comma che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco deve essere restituito alle scuole e agli istituti di provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma del successivo articolo 13.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Art. 2.

(Ordinamento dell'Amministrazione centrale)

L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:

Direzione generale del personale;

Direzione generale degli affari generali e amministrativi;

Direzione generale dell'istruzione elementare:

Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;

Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Direzione generale dell'istruzione tecnica e professionale;

Direzione generale dell'istruzione universitaria:

Direzione generale delle antichità e belle arti e dell'istruzione artistica;

Direzione generale delle accademie e biblioteche e delle iniziative culturali;

Direzione generale dell'educazione popolare;

Direzione generale per gli scambi culturali;

Ispettorato per l'istruzione media non statale;

Ispettorato per l'assistenza scolastica;

Ispettorato per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola;

Servizio centrale per l'educazione fisica.

All'Ispettorato per l'istruzione media non statale è preposto un funzionario con qualifica di direttore generale.

41ª SEDUTA (3 marzo 1961)

Art. 3.

(Centri didattici nazionali)

La vigilanza sulla conformità alla legge degli atti e delle attività dei Centri didattici nazionali e il loro coordinamento sono affidati ad un Comitato presieduto dal Ministro e composto dai direttori generali, dai presidenti delle Consulte e dai direttori dei Centri didattici nazionali.

Per il suo funzionamento il Comitato è coadiuvato da una Segreteria, cui sono affidati anche compiti generali di studio, nonchè da un Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo dei corsi di aggiornamento del personale direttivo e docente.

Il capo della Segreteria, che dirige anche l'Ufficio centrale per il coordinamento amministrativo, è scelto dal Comitato, tra gli appartenenti ai ruoli del personale direttivo e insegnante delle scuole di ogni ordine e grado, e fa parte del Comitato stesso.

Art. 4.

(Vice provveditori agli studi)

Il vice provveditore agli studi è il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.

Nelle provincie con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi è coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi, il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.

Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di 2ª classe, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276, lettera c), e dell'articolo 282, lettera b), numero 2, del testo unico approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, le disposizioni dell'articolo 2 della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.

Art. 5.

(Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi)

Ferme restando le norme di cui all'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneità. Il numero dei posti da conferire nell'uno e nell'altro ruolo è distintamente indicato nel bando di concorso.

Salvo il disposto del successivo articolo 9, il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.

Art. 6.

(Personale di carriera esecutiva)

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che rivestono le qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografia e fotoriproduzione; quelli che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di datti-

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

lografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, sono riservati:

- il decimo dei posti per il conferimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto;
- i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto.

Per il conseguimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto, oltre alle prove di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli aspiranti debbono superare apposita prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, indicata nel bando di concorso

Art. 7.

(Assegnazioni e trasferimenti)

L'assegnazione ad uffici dell'Amministra zione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonchè il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II e IIII classe, di cui alla tabella A, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C, D, E ed F sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.

Nei confronti del personale appartenente, alla entrata in vigore della presente legge, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda.

Art. 8.

(Inquadramento nei ruoli unificati -Soppressione di ruoli transitori)

I consiglieri di I, II e III classe, gli impiegati della carriera speciale di ragioneria e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di

entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle A, C, D, E ed F, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, alla entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al primo comma dell'articolo 6 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto.

Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13/d, 51/c, 71/c annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche compresi nel quadro 13/d annesso al citato decreto sono collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale. Gli altrì impiegati di cui allo stesso quadro 13/d ed ai quadri 51/c e 71/c nonchè quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Gli impiegati di cui al presente comma conservano a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

(Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati)

Per otto anni dalla data di entrata in vi gore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.

Art. 10.

(Promozione in soprannumero del personale della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi)

Per il personale appartenente alla carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, le promozioni ai posti in soprannumero, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, numero 928, sono disposte, per l'aliquota del 20 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1960, n. 650, in base agli organici esistenti a tale data, nei confronti del personale che a tale data sia in possesso dell'anzianita di qualifica richiesta, e per le aliquote del dieci e del cinque per cento rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di applicazione della citata legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Art. 11.

(Concorso riservato a posti di vice segretario)

Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata tabella D, sono attribuiti alla dotazione prevista per gli Uf-

fici dell'Amministrazione centrale ed un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi, sono conferiti mediante concorso per esame speciale, riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei Provveditorati agli studi, e che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado.

Un altro quinto dei posti è conferito, mediante concorso per esame speciale riservato agli impiegati delle medesime categorie che, pur non possedendo il prescritto titolo di studio, siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria inferiore e rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista.

L'esame speciale, di cui ai precedenti commi, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Un ulteriore quinto dei posti è conferito mediante concorso per esame riservato ag!i impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, alle condizioni e secondo le norme stabilite dalla legge 2 aprile 1958, n. 320.

Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7, ai candidati risultati idonei nei concorsi di cui ai precedenti commi, è data facoltà di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per uffici diversi.

Ai vincitori dei concorsi sopra indicati e al personale di concetto amministrativo già in ruolo per effetto del concorso per esami di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi, agli effetti previsti dall'articolo unico della suindicata legge n. 320.

Art. 12.

(Concorso riservato a posti di agente tecnico)

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili, per l'accesso alla

41ª SEDUTA (3 marzo 1961)

qualifica iniziale, nel ruolo degli agenti tecnici di cui alla allegata tabella F, sono riservati, mediante concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, al personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Art. 13.

(Limite dei posti da mettere a concorso)

I posti che per effetto della presente legge vanno ad incrementare le attuali consistenze organiche dei ruoli di cui alle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, compresi i posti derivanti da vacanze nelle qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al quinto. All'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi, altrettante unità di personale direttivo insegnante e non insegnante, già comandate o distaccate presso l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi, saranno restituite alle scuole e agli istituti di provenienza.

Dal limite stabilito nel precedente comma si prescinde nei concorsi riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Art. 14.

(Soprintendenze ed istituti di antichità e belle anti)

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, sono le Soprintendenze alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddistinto:

${\bf Soprintendenze}$	alle	е	anti	chit	à		N.	25
${\bf Soprintendenze}$	alle	Э ;	gall	erie			»	16
${\bf Soprintendenze}$	ai	m	onu	me	nti		»	1 5
${\bf Soprintendenze}$	ai	m	onu	mer	ıti	e		
gallerie							»	10

Alle Soprintendenze alle antichità sono preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai monumenti e gallerie sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o degli architetti a seconda della preminenza degli interessi artistici o monumentali della circoscrizione.

L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo delle arti e tradizioni popolari in Roma e l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano l'attuale ordinamento.

Alla direzione dell'Istituto centrale del restauro è preposto un soprintendente del ruolo degli storici dell'arte; alla direzione degli altri istituti indicati nel precedente comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, con qualifica non superiore a direttore.

La denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze, di cui al primo comma del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite.

Art. 15.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ha facoltà di conferire l'incarico per posti direttivi, fino al massimo di un quinto dei posti disponibili, a persone non appartenenti all'Amministrazione che per specifica preparazione scientifica nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte siano particolarmente idonee.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

L'incarico avrà effetto per tre anni e potrà essere rinnovato per uguale periodo su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

A coloro che saranno così incaricati verrà corrisposto, per la durata delle funzioni, il trattamento economico minimo previsto per il posto che occupano.

Art. 16.

(Economati)

Presso le Soprintendenze e gli Istituti di cui al terzo comma del precedente articolo è istituito un ufficio economato, posto alle dirette dipendenze del soprintendente o del capo dell'istituto, al quale è preposto un impiegato della carriera di concetto dei ragionieri delle Soprintendenze alle antichità e belle arti con la qualifica di economo.

Detto ufficio provvede alla riscossione delle tasse d'ingresso e di esportazione, alla compilazione degli inventari del materiale mobile e coadiuva il soprintendente od il capo dell'istituto nella sua qualità di funzionario delegato in tutti gli atti di natura contabile.

L'economo è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e non potrà reggere più di un economato.

Resta ferma peraltro la responsabilità del soprintendente o del capo dell'istituto per tutto quanto attiene alla gestione patrimoniale e finanziaria della Soprintendenza o dell'Istituto cui sono rispettivamente preposti.

Le deleghe per la riscossione degli stipendi e degli assegni fissi, retribuzioni e compensi a favore del personale delle Soprintendenze o degli Istituti di cui al terzo comma dell'articolo 14 della presente legge debbono essere rilasciate ad un dipendente delle predette Soprintendenze od Istituti diverso dall'economo.

Art. 17.

(Nomina degli ispettori e degli architetti)

La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e c), si conse-

gue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

Per gli ispettori archeologi e storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facoltà di Magistero integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera. Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Il Ministro della pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.

Per i posti riservati alla specializzazione in paletnologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.

Per i posti riservati alla specializzazione in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Africa è ammessa anche la laurea in lingue e civiltà orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera.

Art. 18.

(Promozione a direttore)

La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonchè gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio.

Art. 19.

(Personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro)

Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella G, lettera d), allegata alla presente

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle Soprintendenze.

Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per i microbiologi la laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i chimici, i fisici e i microbiologi conseguono la promozione alla qualifica equiparata a direttore di divisione, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo ventuno anni di carriera.

Art. 20.

(Nomine nei ruoli della carriera di concetto)

L'assunzione nel ruolo di cui all'allegata tabella H, lettera a), è effettuata mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

L'assunzione nei ruoli, di cui all'allegata tabella H, lettere c), d) ed e), è effettuata mediante pubblici concorsi per esami e per titoli, per partecipare ai quali sono richiesti, rispettivamente, i seguenti titoli di studio:

- 1) per il ruolo dei disegnatori, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura;
- 2) per il ruolo di geometri, diploma di geometra;
- 3) per il ruolo dei restauratori di opere d'arte, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

Art. 21.

(Nomine nei ruoli della carriera esecutiva)

La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: antichità, monumenti, musei e gallerie.

La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.

Art. 22.

(Promozioni nei moli della carriera esecutiva)

Le promozioni a primo assistente ed a primo operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

Le promozioni ad assistente capo e ad operatore tecnico capo si conseguono:

a) per la metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonchè gli impiegati dei ruoli aggiunti, rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli spe-

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

ciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di effettivo servizio;

b) per l'altra metà, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi assistenti e i primi operatori tecnici che abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

I posti non conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera a) del precedente comma vanno aggiunti a quelli da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed una orale. Si applicano le norme di cui all'articolo 187, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 23.

(Personale ausiliario)

La nomina a custode e guardia notturna in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Le promozioni a primo custode e a custode capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto nelle qualifiche immediatamente inferiori cinque anni di effettivo servizio.

Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese ai custodi e guardie notturne già in servizio con la qualifica di salariati e inquadrati, in seguito a concorso, nel ruolo dei custodi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67.

L'indennità di guardia notturna, di cui al regio decreto 7 agosto 1909, n. 668, e successive modificazioni, per la vigilanza notturna nelle gallerie, musei, monumenti e scavi, è elevata a lire 500 per ogni notte di servizio di dodici ore.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

(Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze)

Il personale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di cui al quadro 13/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, ai quali sono connesse funzioni pari a quelle organicamente esercitate dal personale medesimo nel ruolo di provenienza.

Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle qualifiche di ispettore ed architetto, dopo l'ultimo degli impiegati già collocati in dette qualifiche in base al precedente comma.

Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto aggiunto è valido sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad ispettore principale o architetto principale, sia ai fini degli aumenti biennali di stipendio.

Al primo concorso che sarà indetto per il conferimento di posti di ispettore e di architetto dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche coloro che abbiano superato il limite massimo di età, purchè non abbiano compiuto i 45 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

Art. 25.

(Inquadramento nella carriera dinettiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro)

Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel nuovo ruolo previsto dalla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Art. 26.

(Inquadramento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva)

Gli impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei restauratori dello Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 32 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dei restauratori di opere d'arte, di cui alla tabella H, allegata alla presente legge.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti e dei restauratori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui al quadro 53, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli della carriera esecutiva degli assistenti e degli operatori tecnici, di cui alla tabella I, allegata alla presente legge.

Il collocamento è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione della anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Art. 27.

(Ruoli aggiunti della carriera di concetto)

Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto dei segretari e dei disegnatori delle Soprintendenzo alle antichità e belle arti sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione:

- 1) a primo ragioniere, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;
- 2) a primo geometra, se siano in possesso del diploma di geometra;
- 3) a primo restauratore, se siano in possesso del diploma di maturità artistica o della licenza di istituto d'arte o del diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

Art. 28.

(Riserve di posti nei primi concorsi nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria)

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, indicati nelle allegate tabelle H e I, sono conferiti mediante concorsi per esame speciale, riservati al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presen'e legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età e che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera di concetto: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata;

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

b) per i concorsi di accesso ai ruoli del'a carriera esecutiva: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio presso le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e belle arti complessivamente da almeno tre anni.

Ai vincitori dei concorsi indicati nella precedente lettera a) il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario od equiparate

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria indicato nell'allegata tabella L sono conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età.

L'esame speciale, di cui al primo comma del presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di corso.

Art. 29.

(Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti)

I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 53/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui alla tabella I allegata alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Nella qualifica di operatore tecnico sono inquadrati altresì i capi tecnici aggiunti del ruolo di cui al precedente comma, i quali andranno ad occupare nella nuova qualifica i posti immediatamente successivi a quello occupato dall'ultimo impiegato inquadrato ai sensi del precedente articolo 26, comma secondo, e del presente articolo.

L'anzianità posseduta dai capi tecnici aggiunti nel ruolo di provenienza è computata per metà ai fini degli aumenti biennali di stipendio e dell'ammissione allo scrutinio o agli esami per la promozione alle qualifiche superiori.

Art. 30.

(Concorso riservato agli operatori)

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella *I*, possono essere conferiti, per non oltre la metà dei posti stessi, mediante i concorsi previsti dall'articolo 21, comma secondo, della presente legge, da espletare tra il personale, anche se sprovvisto di titolo di studio, appartenente al ruolo degli operatori, di cui al quadro 74/b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando non saranno state disposte le nomine a seguito dei concorsi di cui al precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in corrispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo degli operatori tecnici.

Le disposizioni del comma precedente continueranno ad applicarsi nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le relative prove.

Art. 31.

(Passaggio nei ruoli dei ragionieri e dei geometri)

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

modalità di cui all'articolo 200, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

- 1) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;
- 2) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al numero 1) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.

Art. 32.

(Assorbimento dei posti aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496)

Gli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero della pubblica istruzione, ruolo dei monumenti, musei gallerie e scavi di antichità, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle G, H, I, L allegate alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera

In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

Art. 33.

(Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato)

Nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente articolo 16, può essere preposto un impiegato del ruolo dei segretari (tabella H, lettera b) delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 34.

(Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto)

Con le modalità di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L.

Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti, degli operatori tecnici e dei custodi e guardie notturne.

TITOLO IV

SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE, BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNA-TIVE, ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO E LE INFORMAZIONI BIBLIO-GRAFICHE

Art. 35.

(Ordinamento)

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

interessi bibliografici, storici e paleografici, sono le Soprintendenze bibliografiche, le biblioteche pubbliche governative e l'Istituto di patologia del libro.

Ad ogni Soprintendenza bibliografica è preposto un Soprintendente bibliografico di 1^a, di 2^a o di 3^a classe.

Ad ogni biblioteca pubblica governativa e all'Istituto di patologia del libro è preposto un direttore di biblioteca di 1^a, di 2^a o di 3^a classe.

Gli organici di ciascuna carriera del personale delle singole soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro saranno determinati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e potranno essere succesivamente modificati con la stessa procedura.

La disposizione di cui al precedente comma avrà efficacia, nella prima applicazione della presente legge, esclusivamente nei riguardi dei vincitori dei concorsi che saranno banditi in relazione ai nuovi organici di cui alle tabelle allegate.

Art. 36.

(Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche)

L'articolo 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, è abrogato con effetto dal 91º giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100 000.000 di lire è ridotta, con effetto dal 1º luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire.

Art. 37.

(Personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche)

Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1º gennaio 1959 e sia in possesso dei requisiti prescritti per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative, può chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nei ruoli aggiunti, ove abbia maturato l'anzianità richiesta alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico predetto, o nelle categorie di personale non di ruolo indicate nell'allegata tabella Q, nei limiti di posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di età.

Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).

L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nell'allegata tabella Q sono disposti, con effetto dal 91º giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneità di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composta di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione, che la presiede, e di un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, e del direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale per il catalogo unico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale aven-

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

te qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1^a classe.

Il personale così inquadrato continuerà a prestare servizio presso il Centro anzidetto.

Art. 38.

(Trattamento giuridico ed economico del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche)

Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale dei ruoli aggiunti e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Il collocamento nei ruoli aggiunti non è consentito a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 39.

(Direttore dell'Istituto di patologia del libro e conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea)

Il direttore dell'Istituto di patologia del libro e il conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio alla entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, rispettivamente, nella qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe e di direttore di biblioteca di 3ª classe, conservando l'anzianità di carriera e di qua'ifica possedute.

Il direttore dell'Istituto di patologia del libro esplica anche funzioni ispettive per il conseguimento dei fini propri dell'Istituto.

Il predetto direttore dell'Istituto di patologia del libro consegue la promozione a direttore di biblioteca di 1ª classe, anche in soprannumero, al compimento di 6 anni di anzianità senza demerito nella qualifica inferiore, qualora non abbia conseguito detta premozione in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 40.

(Concorso riservato a posti di distributore aggiunto e dattilografo aggiunto)

Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella O è effettuata mediante concorso per esami e per titoli, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.

Sono fatte salve de norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella P, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge.

41° SEDUTA (3 marzo 1961)

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

Art. 41.

(Riduzione di anzianità)

I periodi di anzianità normalmente richiesti per il conseguimento mediante scrutin'o per merito comparativo delle promozioni a qualifiche superiori a direttore di seziono, primo segretario, primo archivista ed equiparate sono ridotti di un anno limitatamente ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendosi anche, per le promozioni alla qualifica di direttore di divisione ed equiparate, dalle limitazioni poste dall'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la data dello scrutinio e quella della decorrenza delle promozioni stesse.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che

abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esso non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 42.

(Norme incompatibili. Onere)

Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.

La presente legge ha effetto dal 1º luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell'articolo 2 e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dalla entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA A

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Carriera direttiva dell'Amministrazione cent	trale	Carriera direttiva dei provveditorati agli s	tudi
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	12		
670	Ispettori generali	36	Provveditori agli studi di la cl.	
500	Direttori di divisione e ispettori capi	100	Provveditori agli studi di 2ª el.	109 (a)
402	Direttori di sezione	140	Vice provveditori	160
	Totale	288	Totale	269

Coefficiente	Qualifica	Organico
325 271 229	Consiglieri di 1ª classe	600 (b)
	Totale	600 (b)

a) di cui 14 a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Resta fissato in 47 unità il numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'articolo 282, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

b) Agli effetti dell'articolo 7 della presente legge, le dotazioni sono cosí stabilite:

²³⁰ posti per l'amministrazione centrale;

³⁷⁰ posti per i provveditorati agli studi.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA B

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E DI AVVIA-MENTO PROFESSIONALE, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA E PROFESSIONALE, PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA E PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	Qualifica	Organico
670 500	Ispettori centrali di 1ª classe	233
	TOTALE	233 (a)

a) di cui 26 per l'istruzione elementare; 199 per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale e per l'ispettorato per l'istruzione media non statale, compresi gli ispettori centrali per la educazione fisica e sportiva; 8 per l'istruzione artistica e musicale e per le antichità e belle arti. Gli aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono così graduati:

TABELLA C CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Qualifica	Organico
	CARRIERA DIRETTIVA	
670	Ispettori generali di ragioneria	3
500	Ispettori capo di ragioneria o Direttore di ragioneria di I classe	55
402	Direttori di ragioneria di II classe	105
325	Vice Direttori di ragioneria	180
		343
	CARRIERA DI CONCETTO	
271	Ragionieri	195
229	Ragionieri aggiunti	
202	Vice Ragionieri	} 220
	Totale	758 (a)

⁽a) Agli effetti dell'articolo 7, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono così stabilite 3 Ispettori generali di ragioneria; 15 Ispettori Capi di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente, di impiegati con qualifica non inferiore a quella di Ragioniere.

[–] per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per l'ispettorato per l'istruzione non statale e per l'educazione fisica e sportiva: 52 posti per l'esercizio finanziario 1961-62 e 14 posti in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al 1968-69;

⁻ per l'esercizio finanziario 1961-62: 8 posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare e due posti di ispettore centrale per l'istruzione artistica.

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

Tabella D

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO AMMINISTRATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Qualifica	Organico
500 402 325 271 229 202	Segretari capi Segretari principali Primi segretari Segretari Segretari Vice segretari	22 98 170 300 400
	TOTALE	990 (a)

a) Agli effetti degli articoli 7, 9 e 11 le dotazioni sono cosí stabilite:

- per l'amministrazione centrale: 10 posti di segretario capo, 30 posti di segretario principale, 35 posti di primo segretario, 80 posti di segretario, 100 posti di segretario aggiunto e vice segretario; - per i provveditorati agli studi: 12 posti di segretario capo, 68 posti di segretario principale, 135 posti di primo segretario.

di primo segretario, 220 posti di segretario, 300 posti di segretario aggiunto e di vice segretario.

TABELLA E CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Archivisti capi	250
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	500 + 1
202	Archivisti	700
180	Applicati	1.050
157	Applicati aggiunti	1.000
	Totale	2.500 + 1 (a)

a) Agli effetti degli articoli 7 e 9 le dotazioni sono cosi stabilite:

per l'amministrazione centrale: 85 posti di archivista capo, 191 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza, 240 di archivista, 400 di applicato e di applicato aggiunto o qualifiche equiparate;
per i provveditorati agli studi: 165 posti di archivista capo, 310 di primo archivista, 460 di archivista,

650 di applicato ed applicato aggiunto o qualifiche equiparate.

Gli applicati tecnici di 1^a e di 2^a classe e i dattilografi di 1^a e di 2^a classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

41° SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA F

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coef-	Personale addetto agli uffici		Personale tecnico (a)	
FICIENTE	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
180	Commessi capi	1		
173	Commessi	100	Agenti tecnici capi	1
159	Uscieri capi	300	Agenti tecnici	31
151	Uscieri	100		
142	Inservienti	480		
	TOTALE	881 (b)	Totale	32

a) Per i servizi dell'amministrazione centrale;

b) Agli effetti degli articoli 7 e 9 le dotazioni sono $\cos i$ stabilite:

[–] per l'amministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 25 di commesso, 110 di usciere capo, 135 di usciere e di inserviente.

⁻ per i provveditorati agli studi: 75 di commesso, 190 di usciere capo, 345 di usciere ed inserviente.

TABELLA G

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Organico	Qualifica	Coefficiente
	A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI	
8	Soprintendenti di 1ª classe	670
17	Soprintendenti di 2ª classe	500
27	Direttori	402 325
43	Ispettori	271
95	TOTALE	
	B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE	
8	Soprintendenti di 1ª classe	670
14	Soprintendenti di 2ª classe	500
27	Direttori	402
43	Ispettori principali	$\begin{array}{c} 325 \\ 271 \end{array}$
)	Ispettori	271
92	TOTALE	
	C) RUOLO DEGLI ARCHITETTI	
9	Soprintendenti di la classe	670
15	Soprintendenti di 2ª classe	500
30	Direttori	$\begin{array}{c} 402 \\ 325 \end{array}$
53	Architetti principali	325 271
107	Totale	
	D) RUOLO DEI CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGI	
		500
6	Chimici, fisici e microbiologi	402 325 271 229

41° SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA H CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	Qualifica	Organico
500 402 325 271 229 202	A) RUOLO DEI RAGIONIERI Ispettori di ragioneria Ragionieri superiori	3 10 20 32 45
$500 \\ 402 \\ 325 \\ 271$	B) RUOLO DEI SEGRETARI Segretari capi	$\begin{array}{c} 2 \\ 6 \\ 14 \\ 22 \end{array}$
229 202	Segretari aggiunti Vice segretari Totale C) RUOLO DEI DISEGNATORI	80
500 402 325 271 229 202	Disegnatori capi Disegnatori principali Primi disegnatori Disegnatori Disegnatori Vice disegnatori	3 9 18 30 40
500 402 325 271	D) RUOLO DEI GEOMETRI Geometri capi	100 1 4 8 12
229 202	Geometri aggiunti Vice geometri Totale E) RUOLO DEI RESTAURATORI DI OPERE D'ARTE	45
500 402 325 271 229 202	Restauratori capi	1 3 7 9 20
	Totale	40

41ª SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA I CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Organico	Qualifica	Coefficiente
	A) RUOLO DEGLI ASSISTENTI	
18	Assistenti capi	271
45	Primi assistenti	229
72	Assistenti	202
135	Totale	
	B) RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI	
16	Operatori tecnici capi	271
40	Primi operatori tecnici	229
64	Operatori tecnici	202
120	Totale	
	C) RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO	
25	Archivisti capi	271
70	Primi archivisti	229
100	Archivisti	202
)	Applicati	180
	Applicati aggiunti	157
350	Totale	

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

Coefficiente	Qualifica	Organico
	RUOLO DEI CUSTODI E GUARDIE NOTTURNE	
173	Custodi capi	80
163	Primi custodi	370
153	Custodi e guardie notturne	1.400
	Totale	1.850

TABELLA M CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
670 500	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 1 ^a classe Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2 ^a classe	18 (a) 34 (b)
402	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3ª classe	60
325	Bibliotecari di 1ª classe	
271	Bibliotecari di 2ª classe	118
229	Bibliotecari di 3ª classe)
	Totale	230

a) Di cui 2 con qualifica di ispettore generale bibliografico.

b) Di cui 2 con qualifica di ispettore bibliografico.

41ª SEDUTA (3 miarzo 1961)

TABELLA N CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIO-GRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
	A) RUOLO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI	
500	Aiuto bibliotecari capi	5
402	Aiuto bibliotecari principali	20
325	Primi aiuto bibliotecari	35
271	Aiuto bibliotecari	4 5
229	Vice aiuto bibliotecari	
202	Vice aiuto bibliotecari aggiunti	95
	TOTALE	200
	B) RUOLO DEI RAGIONIERI	
500	Ragionieri capi	2
402	Ragionieri principali	6
325	Primi ragionieri	12
271	Ragionieri	15
229	Ragionieri aggiunti) _
202	Vice ragionieri	25
,	TOTALE	60

41a SEDUTA (3 marzo 1961)

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
271 229	Aiutanti capi	30 70
202 180	Aiutanti	106
157	Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti	} 160 (a)
	TOTALE	366

a) Di cui 70 riservati alle qualifiche di dattilografo e dattilografo aggiunto e 90 riservati alle qualifiche di distributore e distributore aggiunto. Al concorso a posti di distributore aggiunto sono ammessi candidati di sesso maschile e di età non superiore a 25 anni.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	Qualifica	Organico
173 163 153	Sorveglianti	70 130 200
	Totale	400

a) Gli attuali custodi capi e custodi conservano la rispettiva qualifica a titolo personale.

41° SEDUTA (3 marzo 1961)

TABELLA ${m Q}$ CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DA INQUADRARE AI SENSI DELLO ARTICOLO 37 DELLA PRESENTE LEGGE

	N. dei posti
Personale del ruolo aggiunto dei bibliotecari e personale non di ruolo di categoria la/B	32
Personale del ruolo aggiunto degli aiuto bibliotecari e personale non di ruolo di 2ª categoria	37
Personale del ruolo aggiunto degli aiutanti e personale non di ruolo di 3ª categoria	37
Personale del ruolo aggiunto dei subalterni e personale non di ruolo di 4ª categoria	7
TOTALE	113

Coefficiente	Qualifica	Organico
500 402 325 271 229	CARRIERA DIRETTIVA Chimici, biologi e tecnologi	4 (a)
	CARRIERA ESECUTIVA	i
271 229 202 180	Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai	8 (b)

a) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.
b) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

Se non vi sono osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 14.

Dott. Mario Caroni Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari